

Ordinanza sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS (OSIM)¹

del 16 dicembre 2009 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 186 capoversi 1 e 2 della legge federale del 3 ottobre 2008² sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS (LSIM);

visti gli articoli 100 capoverso 4 lettere b e c nonché 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995³ (LM);

vista la legge federale del 20 dicembre 2019⁴ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC);

visto l'articolo 27 capoverso 5 della legge del 24 marzo 2000⁵ sul personale federale (LPers);

visto l'articolo 35 della legge federale del 25 settembre 2020⁶ sulla protezione dei dati (LPD),⁷

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1⁸ Oggetto

La presente ordinanza disciplina il trattamento di dati personali di persone fisiche e giuridiche (dati) nei sistemi d'informazione e nell'ambito dell'impiego di mezzi di sorveglianza dell'esercito e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) da parte di:

- a. autorità della Confederazione e dei Cantoni;
- b. comandanti e organi di comando dell'esercito (comandi militari) nonché comandanti della protezione civile;
- c. altri militari e militi della protezione civile;

RU 2009 6667

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

² RS 510.91

³ RS 510.10

⁴ RS 520.1

⁵ RS 172.220.1

⁶ RS 235.1

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 798).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

- d. terzi che adempiono compiti in relazione con gli affari militari e della protezione civile o per il DDPS.

Art. 2⁹ Principi del trattamento di dati e rete integrata di sistemi d'informazione

¹ Le disposizioni della LSIM sono applicabili per analogia anche:

- a. al trattamento di dati ai sensi della presente ordinanza;
- b. ai sistemi d'informazione e ai mezzi di sorveglianza disciplinati unicamente nella presente ordinanza.

² I dati contenuti nell'archivio centralizzato delle identità secondo l'articolo 13 dell'ordinanza del 19 ottobre 2016¹⁰ sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM) possono essere raccolti attingendo all'archivio centralizzato delle identità per essere trattati nei sistemi d'informazione secondo la LSIM o la presente ordinanza.

³ La rete integrata di sistemi d'informazione secondo l'articolo 4 LSIM comprende anche i sistemi d'informazione disciplinati soltanto nella presente ordinanza. Sia tra i sistemi d'informazione disciplinati nella presente ordinanza sia tra quest'ultimi e i sistemi d'informazione disciplinati nella LSIM è in particolare autorizzato il trasferimento di dati secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera b LSIM, alle condizioni ivi menzionate.

Art. 2a¹¹ Organi titolari dei sistemi d'informazione dell'Aggruppamento Difesa

(art. 186 cpv. 1 lett. a LSIM)

Per i sistemi d'informazione gestiti, conformemente alle disposizioni della LSIM o della presente ordinanza, dall'Aggruppamento Difesa, l'organo federale titolare della protezione dei dati è di volta in volta l'unità amministrativa indicata nell'allegato 1.

Art. 2a^{bis 12} Trattamento dei dati da parte di responsabili del trattamento

(art. 186 cpv. 1 lett. a ed e LSIM)

Prima di affidare il trattamento dei dati a un responsabile del trattamento che non è un'unità amministrativa della Confederazione, l'unità amministrativa della Confederazione responsabile della protezione dei dati conclude con esso un accordo scritto nel quale sono definite almeno le attività legate al trattamento dei dati da affidare e con cui il responsabile del trattamento si impegna a:

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

¹⁰ RS 172.010.59

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018 (RU 2018 641). Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 63 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

¹² Introdotto dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

- a. effettuare soltanto i trattamenti che l'unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato avrebbe il diritto di effettuare;
- b. rispettare le prescrizioni in materia di protezione dei dati in particolare della LSM e della presente ordinanza;
- c. trattare i dati esclusivamente in Svizzera qualora non siano adempiute le condizioni previste dal diritto svizzero per la comunicazione dei dati all'estero;
- d. comunicare i dati a terzi che non sono collaboratori del responsabile del trattamento solo se l'unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato:
 1. ha prestato il suo consenso scritto in precedenza, e
 2. ha concluso anche con il terzo un accordo scritto recante i contenuti minimi indicati nel presente articolo;
- e. proteggere i dati dall'accesso di persone non autorizzate e dal trattamento indebito adottando provvedimenti tecnici e organizzativi idonei e informare l'unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato in merito ai provvedimenti adottati;
- f. comunicare il più rapidamente possibile una violazione della sicurezza dei dati all'unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato;
- g. comunicare il più rapidamente possibile una violazione dei suoi obblighi di cui al presente articolo all'unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato;
- h. attuare senza indugio le istruzioni fornite dall'unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato per garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni, per rispettare le prescrizioni in materia di protezione dei dati o per quanto riguarda le attività di trattamento dei dati;
- i. consentire in qualsiasi momento all'unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato di consultare tutti i dati trattati per suo conto e trasmetterle i dati su sua richiesta nella forma richiesta;
- j. tenere un registro delle proprie attività di trattamento e stabilire un regolamento sul trattamento;
- k. verbalizzare i propri trattamenti dei dati conformemente all'articolo 2c;
- l. sottoporre se stesso e i suoi collaboratori che si occupano del trattamento dei dati a un controllo di sicurezza presso gli organi federali competenti al riguardo, qualora l'unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato lo richieda;
- m. astenersi dal trattamento dei dati qualora l'unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato esprima dubbi legati alla sicurezza o lo richieda per altri motivi;
- n. comunicare i suoi collaboratori che si occupano del trattamento dei dati all'unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato su richiesta di quest'ultima fornendo nomi e dati di contatto;

- o. consegnare i dati all'unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato dopo la conclusione del mandato e successivamente distruggerli nonché confermare per iscritto l'avvenuta distruzione all'unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato;
- p. pagare una multa convenzionale determinata dall'unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato e il cui importo deve essere indicato nell'accordo, se il responsabile del trattamento non rispetta gli impegni contrattuali o le prescrizioni in materia di protezione dei dati.

Art. 2b¹³ Raggruppamento tecnico dei sistemi d'informazione

(art. 4, 5 e 186 cpv. 2 lett. a LSIM)¹⁴

Più sistemi d'informazione possono essere tecnicamente raggruppati e gestiti per mezzo delle medesime piattaforme, infrastrutture, applicazioni o banche dati tecniche se:

- a. e b.¹⁵...
- c. per ogni singolo sistema d'informazione sono osservate le disposizioni in materia di protezione dei dati di volta in volta applicabili, in particolare le disposizioni in materia di protezione dei dati della LSIM e della presente ordinanza, e il raggruppamento tecnico non comporta un'estensione dell'entità e dello scopo del trattamento dei dati nonché dei diritti d'accesso; e
- d. per ogni sistema d'informazione interessato, nel corrispondente regolamento sul trattamento dei dati è menzionato che i requisiti di cui alla lettera c sono adempiuti ed è illustrato il modo in cui detti requisiti sono adempiuti.

Art. 2c¹⁶ Verbalizzazione

(art. 186 cpv. 1 lett. e LSIM)

¹ In caso di trattamento automatizzato di dati in un sistema d'informazione secondo la LSIM o la presente ordinanza, l'unità amministrativa della Confederazione responsabile della protezione dei dati e i responsabili del trattamento da questa impiegati verbalizzano:

- a. i seguenti tipi di trattamento:
 1. la registrazione,
 2. la modificazione,
 3. la lettura, qualora i dati non siano accessibili in modo generalizzato al pubblico,
 4. la comunicazione, qualora i dati non siano accessibili in modo generalizzato al pubblico,
 5. la cancellazione,

¹³ Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

¹⁵ Abrogate dal n. II dell'O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° set. 2023 (RU **2023** 133).

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2023** 133).

6. la distruzione;

- b. i dati interessati dal trattamento, ma non il loro contenuto;
- c. l'identità della persona che ha effettuato il trattamento;
- d. l'identità del destinatario di dati comunicati;
- e. il momento del trattamento.

² I dati necessari per la verbalizzazione delle identità secondo il capoverso 1 lettere c e d sono raccolti:

- a. presso la persona interessata o le persone di riferimento indicate da quest'ultima;
- b. presso gli organi superiori e i superiori della persona interessata;
- c. dai sistemi d'informazione disciplinati nella LSIM o nella presente ordinanza o da altri sistemi d'informazione gestiti dal DDPS o da unità amministrative ad esso subordinate;
- d. presso gli organi e le persone per conto delle quali è svolta l'operazione di trattamento da verbalizzare o dai sistemi d'informazione gestiti da questi ultimi.

³ Se non è possibile accertare e verbalizzare l'identità di una persona secondo il capoverso 1 lettere c o d, adottando provvedimenti tecnici e organizzativi occorre garantire che questa persona non possa trattare i dati.

⁴ I verbali possono essere resi accessibili esclusivamente agli organi incaricati e alle persone incaricate di verificare l'applicazione delle prescrizioni in materia di protezione dei dati o di salvaguardare o ripristinare la confidenzialità, l'integrità, la disponibilità e la tracciabilità dei dati. Possono essere utilizzati soltanto a tale fine.

⁵ Sono conservati separatamente dal relativo sistema d'informazione.

⁶ Sono conservati per un anno.

Art. 2d¹⁷ Controllo, concessione e rifiuto dell'accesso

(art. 2a e 186 cpv. 1 lett. b, c ed e LSIM)

¹ Nei sistemi d'informazione e nelle banche dati ausiliarie gestiti secondo la LSIM o secondo la presente ordinanza, l'unità amministrativa di volta in volta competente può trattare i seguenti dati degli utenti del sistema d'informazione o della banca dati ausiliaria per controllare, concedere e rifiutare l'accesso al sistema d'informazione o alla banca dati ausiliaria:¹⁸

- a. le loro identità tecniche, dati e autorizzazioni d'accesso;

¹⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2023** 133).

- b.¹⁹ i loro template biometrici e i dati biometrici rilevati in occasione dell'identificazione biometrica, se nel sistema d'informazione o nella banca dati ausiliaria sono trattati dati degni di particolare protezione o informazioni classificate SEGRETO o CONFIDENZIALE.

² Questi dati di un utente devono essere distrutti come segue se la LSIM o la presente ordinanza non prevedono un altro periodo di conservazione dei dati nel rispettivo sistema d'informazione:

- a. i dati biometrici rilevati in occasione dell'identificazione biometrica: al più tardi un anno dopo il loro rilevamento;
- b. tutti gli altri dati: al più tardi un anno dopo il decadere dell'autorizzazione d'accesso dell'utente.

Capitolo 2: Sistemi d'informazione per la gestione del personale

Sezione 1:

Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile²⁰

Art. 3 Ripartizione dei costi

¹ Fatto salvo il capoverso 3, la Confederazione assume i costi:²¹

- a.²² della gestione e della manutenzione del Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile (PISA);
- b. dell'utilizzazione del PISA da parte degli organi interessati della Confederazione;
- c. della trasmissione dei dati sicura e criptata tra la Confederazione e i rimanenti organi di cui all'articolo 16 capoverso 1 LSIM.

² Fatto salvo il capoverso 3, i rimanenti organi di cui all'articolo 16 capoverso 1 LSIM assumono i costi risultanti dall'utilizzazione e dall'ampliamento del PISA.²³

³ I costi relativi alla parte del PISA che serve alla tenuta dei controlli relativi alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile sono assunti conformemente alla LPPC.²⁴

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 133).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

²⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

Art. 4²⁵ Dati
(art. 14 LSIM)

¹ I dati²⁶ contenuti nel PISA sono indicati nell'allegato 1a.

² I dati secondo l'allegato 1a numeri 1.10 e 2.7 sono rilevati soltanto previo consenso della persona interessata.²⁷

³ Dal momento della loro attribuzione alla formazione, i militari di formazioni con obblighi permanenti di prontezza comunicano al comandante competente i loro numeri di telefono, i loro indirizzi e-mail e il loro indirizzo di domicilio nonché spontaneamente, entro 14 giorni, i cambiamenti di tali dati.

⁴ L'Ufficio federale della protezione della popolazione e i servizi della Confederazione e dei Cantoni competenti per la protezione civile trattano nel PISA per scopi amministrativi, in particolare per i contatti e per il rendiconto del salario, i dati dell'allegato 1a contrassegnati con un asterisco, concernenti persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un'indennità di perdita di guadagno:

- a. sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata;
- b. impartiscono istruzioni;
- c. partecipano a istruzioni;
- d. esercitano la funzione di contabile.

Art. 5 Raccolta dei dati

¹ L'Aggruppamento Difesa²⁸, i comandanti di circondario e gli enti federali e cantonali responsabili della protezione civile acquisiscono i dati per il PISA presso gli organi e le persone di cui all'articolo 15 LSIM.²⁹

^{1bis} In quanto organo competente dell'amministrazione militare secondo l'articolo 32c capoverso 4 della legge del 20 giugno 1997³⁰ sulle armi (LArm), l'Aggruppamento Difesa raccoglie le comunicazioni dell'Ufficio centrale Armi automaticamente, tramite un'interfaccia, a partire dal Sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN).³¹

² Le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i comandi militari nonché terzi che trattano dati ai sensi del diritto militare, del diritto in materia di tassa d'esenzione dall'obbligo militare, del diritto in materia di assicurazione militare, del diritto penale militare, del diritto in materia di servizio civile o del diritto in

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

²⁶ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

²⁸ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.

²⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 195, 2016 4331).

³⁰ RS 514.54

³¹ Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

materia di protezione civile, sono tenuti a comunicare gratuitamente tali dati agli enti e alle persone che li acquisiscono secondo il capoverso 1.³²

³ Relativamente alle persone soggette all'obbligo di leva secondo gli articoli 11 e 27 LM, gli organi competenti per registri degli abitanti o per analoghi registri cantonali di persone comunicano al comandante di circondario competente, all'attenzione dell'Aggruppamento Difesa:³³

- a.³⁴ alla fine di ogni anno civile, i cittadini svizzeri che durante l'anno in questione hanno compiuto i 17 anni, con cognome, nome, indirizzo di residenza, data di nascita, luogo d'origine e numero AVS;
- b. il deposito e il ritiro dei documenti di legittimazione;
- c. il cambiamento dell'indirizzo di residenza all'interno del Comune;
- d.³⁵ l'acquisizione della nazionalità svizzera da parte di uomini in età di essere assoggettati all'obbligo di prestare servizio militare;
- e. i cambiamenti di cognome;
- f. i cambiamenti di cittadinanza;
- g. il decesso;
- h.³⁶ ...

⁴ Le rappresentanze svizzere all'estero notificano all'Aggruppamento Difesa:

- a. le persone all'estero soggette all'obbligo di leva;
- b. il decesso all'estero di Svizzeri in età di essere assoggettati all'obbligo militare.

⁵ Gli uffici di esecuzione e fallimento notificano senza indugio all'Aggruppamento Difesa i sottufficiali, gli ufficiali e gli ufficiali specialisti che, per leggerezza o contegno fraudolento, sono in stato di fallimento o nei confronti dei quali è effettuato un pignoramento infruttuoso. Essi comunicano all'Aggruppamento Difesa, su richiesta, informazioni sulle procedure di esecuzione e fallimento anteriori e in corso contro persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.

⁶ Le autorità inquirenti e i tribunali comunicano all'Aggruppamento Difesa, su richiesta, informazioni sui procedimenti penali pendenti o conclusi contro persone soggette all'obbligo di leva e militari, sempre che le informazioni siano necessarie ai fini della valutazione di una sospensione della chiamata in servizio, di un non reclutamento, di un'esclusione dal servizio militare, di una mutazione o di una chiamata a servizi

³² Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 195, **2016** 4331).

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5971).

³⁶ Abrogata dal n. I 5 dell'O del 3 dic. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5971).

d'istruzione per un grado superiore oppure ai fini dell'esame dei motivi d'impedimento per la consegna³⁷ dell'arma personale.³⁸

⁷ Relativamente alle persone soggette all'obbligo di leva e alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, l'Ufficio dell'uditore in capo notifica all'Aggruppamento Difesa:

- a. le istruzioni preparatorie della giustizia militare e le assunzioni preliminari delle prove;
- b. le decisioni di desistenza passate in giudicato;
- c. le sentenze dei tribunali militari passate in giudicato;
- d. le revoche di sentenze contumaciali;
- e. le pene disciplinari inflitte dalla giustizia militare.

⁸ Relativamente alle persone soggette all'obbligo di leva e alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, l'Ufficio federale di giustizia notifica senza indugio all'Aggruppamento Difesa:

- a. le condanne a pene detentive, pene pecuniarie e lavori di pubblica utilità per un crimine o un delitto passate in giudicato e le misure privative della libertà;
- b. la revoca della sospensione condizionale o della sospensione condizionale parziale di una pena;
- c. la revoca di una misura privativa della libertà, la sostituzione di una misura privativa della libertà con un'altra misura analoga e l'esecuzione di una pena residua.

⁹ Le istituzioni incaricate dell'esecuzione di pene detentive e di misure privative della libertà notificano senza indugio all'Aggruppamento Difesa l'entrata e l'uscita di una persona soggetta all'obbligo di leva o all'obbligo di prestare servizio militare.

Sezione 1a:³⁹ Sistema d'informazione Gestione dei servizi

Art. 5a

(art. 17c LSIM)

I dati contenuti nel sistema d'informazione Gestione dei servizi (GDS) sono indicati nell'allegato 1b.

³⁷ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

³⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Sezione 2: Sistema d'informazione medica dell'esercito

Art. 6 Dati⁴⁰ (art. 26 LSIM)

I dati contenuti nel Sistema d'informazione medica dell'esercito (MEDISA) sono indicati nell'allegato 2.

Art. 7 Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il MEDISA presso:⁴¹

- a. le persone soggette all'obbligo di leva, per il tramite di questionari medici raccolti alle giornate informative; questionari psicologici e psichiatrici distribuiti alla giornata di reclutamento nonché ulteriori interviste e visite eseguite nella medesima occasione; scritti personali nonché documenti medici;
- b. le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile e le persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile, per il tramite di scritti personali e documenti medici;
- c. i medici militari delle commissioni per la visita sanitaria, per il tramite di formulari sanitari;
- d. i medici di truppa, per il tramite di formulari sanitari;
- e. i medici impiegati, i medici delle piazze d'armi e i medici specialisti delle piazze d'armi, per il tramite di documenti medici e formulari sanitari;
- f. i medici civili che hanno in cura persone soggette all'obbligo di leva, persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare o persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile, per il tramite di documenti medici;
- g. l'Ufficio federale del servizio civile (CIVI)⁴² e i medici di fiducia a cui quest'ultimo si è rivolto;
- h. l'assicurazione militare, per il tramite di scritti ufficiali e documenti medici;
- i. l'Ufficio federale della protezione della popolazione, per il tramite di scritti ufficiali e documenti medici;
- j.⁴³ il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al DDPS, a partire dai risultati dei controlli relativi alle condizioni fisiche o psichiche della persona da valutare;

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

⁴² La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁴³ Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013 (RU **2013** 2209). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

- k.⁴⁴ i servizi e le persone di cui all'articolo 113 capoversi 7 e 8 LM che comunicano segni o indizi seri relativi a motivi d'impedimento per la consegna dell'arma personale o dell'arma in prestito.

Sezione 3: Dati di ulteriori sistemi d'informazione per la gestione del personale

Art. 8⁴⁵

Art. 9 Sistemi d'informazione per la registrazione dei pazienti (art. 32 LSIM)

I dati contenuti nei Sistemi d'informazione per la registrazione dei pazienti (ISPE) sono indicati nell'allegato 4.

Art. 10⁴⁶

Art. 10a⁴⁷ Sistema d'informazione di medicina aeronautica (art. 44 LSIM)

I dati contenuti nel Sistema d'informazione di medicina aeronautica (MEDIS FA) sono indicati nell'allegato 5a.

Art. 11⁴⁸ Sistema d'informazione Personale d'impiego del comando forze speciali (art. 50 LSIM)

I dati contenuti nel sistema d'informazione Personale d'impiego del comando forze speciali (SIPI CFS) sono indicati nell'allegato 6.

Art. 12⁴⁹ Sistema d'informazione per la consulenza sociale (art. 56 LSIM)

I dati contenuti nel sistema d'informazione per la consulenza sociale (ISB) sono indicati nell'allegato 7.

⁴⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013 (RU **2013** 2209). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 2035).

⁴⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

⁴⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

⁴⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013 (RU **2013** 2209). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

Art. 13 Sistema d'informazione Personale Difesa
(art. 62 LSIM)

I dati contenuti nel Sistema d'informazione Personale Difesa (IPV) sono indicati nell'allegato 8.

Art. 14 Sistema d'informazione per la gestione del personale per impieghi all'estero
(art. 68 LSIM)

I dati contenuti nel Sistema d'informazione per la gestione del personale per impieghi all'estero (PERAUS) sono indicati nell'allegato 9.

Sezione 4: Sistema d'informazione Contatti all'estero

Art. 15 Scopo e organo responsabile

¹ Il Sistema d'informazione Contatti all'estero (OpenRID) serve alla procedura d'autorizzazione per tutti i contatti all'estero di persone secondo l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 24 giugno 2009⁵⁰ sui contatti militari internazionali, alla valutazione di tali contatti e dei resoconti di viaggio nonché all'organizzazione e alla valutazione di visite di persone, autorità e organizzazioni straniere.⁵¹

² L'Aggruppamento Difesa⁵² gestisce l'OpenRID.

Art. 16 Dati

I dati contenuti nell'OpenRID sono indicati nell'allegato 10.

Art. 17⁵³ Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l'OpenRID presso le persone interessate e presso i loro superiori diretti e indiretti.

Art. 18 Comunicazione dei dati

L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'OpenRID agli organi e alle persone competenti per i contatti all'estero, ai superiori diretti e indiretti delle persone interessate e alla Centrale viaggi della Confederazione.

⁵⁰ RS **510.215**

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

⁵² Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

Art. 19 Conservazione dei dati

I dati dell'OpenRID sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dalla conclusione del contatto all'estero.

Sezione 5: ...**Art. 20 a 24**⁵⁴**Sezione 6: Sistema d'informazione Impieghi di verifica****Art. 25** Scopo e organo responsabile

¹ Il Sistema d'informazione Impieghi di verifica (IVE) serve all'impiego di persone che prestano impieghi di verifica per l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

² L'Aggruppamento Difesa gestisce l'IVE.

Art. 26 Dati

I dati contenuti nell'IVE sono indicati nell'allegato 12.

Art. 27 Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l'IVE presso le persone che si mettono a disposizione per impieghi di verifica.

Art. 28 Comunicazione dei dati

L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'IVE unicamente a organi e a persone dell'Aggruppamento Difesa competenti per gli impieghi di verifica.

Art. 29 Conservazione dei dati

I dati dell'IVE sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dall'uscita dal pool di personale.

⁵⁴ Abrogati dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Sezione 7: Sistema d'informazione Pontonieri

Art. 30 Scopo e organo responsabile

¹ Il Sistema d'informazione Pontonieri (IPont) serve al rilascio dei libretti delle prestazioni militari, alla tenuta dei controlli relativi agli esami attitudinali dei corsi per pontonieri 1-4 e dei controlli relativi al permesso di condurre natanti militare, al controllo delle indennità nel settore dell'istruzione premilitare nonché al reclutamento in qualità di pontoniere.

² L'Aggruppamento Difesa⁵⁵ gestisce l'IPont.

Art. 31 Dati

I dati contenuti nell'IPont sono indicati nell'allegato 13.

Art. 32 Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l'IPont concernenti l'istruzione premilitare volontaria dei futuri pontonieri presso le società di pontonieri e battellieri e i futuri pontonieri.

Art. 33 Comunicazione dei dati

¹ L'Aggruppamento Difesa comunica su richiesta i dati dell'IPont ai comandi competenti per l'ambito dei pontonieri, alle società di pontonieri e battellieri, agli ufficiali pontonieri, agli istruttori pontonieri e ai centri di reclutamento.

² Esso può rendere accessibili i dati mediante procedura di richiamo.

Art. 34⁵⁶ Conservazione dei dati

I dati dell'IPont sono conservati per dieci anni a decorrere dal rilevamento.

⁵⁵ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Sezione 8:⁵⁷**Sistema d'informazione Amministrazione degli impieghi all'estero**

Art. 34a⁵⁸ Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce il Sistema d'informazione Amministrazione degli impieghi all'estero (HYDRA).

Art. 34b Scopo

L'HYDRA serve all'Aggruppamento Difesa⁵⁹ per:

- a. l'amministrazione dei libretti di servizio in caso di impieghi all'estero di militari;
- b. l'allestimento di distinzioni per i partecipanti a missioni di mantenimento della pace all'estero;
- c. l'amministrazione dei congedi;
- d. la registrazione di comunicazioni all'assicurazione militare relative a incidenti.

Art. 34c Dati

I dati contenuti nell'HYDRA sono indicati nell'allegato 13a.

Art. 34d Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l'HYDRA:

- a. presso le persone interessate;
- b. dal PERAUS.

Art. 34e Comunicazione dei dati

I dati dell'HYDRA sono trattati esclusivamente all'interno dell'Aggruppamento Difesa. I dati non sono comunicati.

Art. 34f Conservazione dei dati

I dati nell'HYDRA sono conservati al più tardi fino al raggiungimento del limite di età per un impiego di promovimento della pace.

⁵⁷ Introdotta l'all. 4 n. I 1 dell'O del 26 ott. 2011 sulla protezione dei dati personali del personale federale (RU 2011 5589). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

⁵⁹ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.

Capitolo 3: Sistemi d'informazione per la condotta

Sezione 1: Sistemi d'informazione per la condotta secondo la LSIM⁶⁰

Art. 35 Sistema d'informazione e d'impiego del Servizio sanitario coordinato
(art. 74 LSIM)

¹ I dati contenuti nel Sistema d'informazione e d'impiego del Servizio sanitario coordinato (SII-SSC) sono indicati nell'allegato 14.

² I dati del SII-SSC sono comunicati ai competenti periti esterni nel quadro della valutazione dell'idoneità nei centri di reclutamento.

Art. 36⁶¹

Art. 37⁶² Sistema d'informazione per l'amministrazione dei servizi
(art. 86 LSIM)⁶³

¹ I dati contenuti nel Sistema d'informazione per l'amministrazione dei servizi (MIL Office) sono indicati nell'allegato 16.

² ...⁶⁴

Art. 38⁶⁵ Sistema d'informazione per la gestione delle competenze⁶⁶
(art. 92 LSIM)

¹ I dati contenuti nel Sistema d'informazione per la gestione delle competenze (ISKM) sono indicati nell'allegato 17.⁶⁷

² I dati per l'ISKM possono essere raccolti, tramite un'interfaccia, a partire dai sistemi seguenti:⁶⁸

- a. il sistema PISA;
- b. il Sistema d'informazione per la gestione della formazione (Learning Management System DDPS, LMS DDPS);

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

⁶¹ Abrogato dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU **2013** 2209).

⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

⁶⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020 (RU **2020** 2035). Abrogato dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 2101).

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

c.⁶⁹ il Sistema d'informazione per la gestione dei dati del personale (SIGDP).

³ I dati dell'ISKM sono resi accessibili:⁷⁰

- a. alla persona interessata, per la consultazione e il trattamento dei propri dati;
- b. ai superiori civili e militari della persona interessata, ai fini dell'adempimento dei rispettivi compiti legali;
- c.⁷¹ agli organi del personale e ai responsabili del personale competenti nonché alle persone competenti in seno al DDPS per la pianificazione e lo sviluppo dei quadri nonché per la gestione delle competenze, ai fini dell'adempimento dei rispettivi compiti legali.

Art. 39⁷²

Art. 40 Sistema d'informazione e di condotta delle Forze terrestri
(art. 104 LSIM)

I dati contenuti nel Sistema d'informazione e di condotta delle Forze terrestri (FIS FT) sono indicati nell'allegato 19.

Art. 41 Sistema d'informazione e di condotta delle Forze aeree
(art. 110 LSIM)

I dati contenuti nel Sistema d'informazione e di condotta delle Forze aeree (FIS FA) sono indicati nell'allegato 20.

Art. 42 Sistema d'informazione per la condotta dei militari
(art. 116 LSIM)

I dati contenuti nel Sistema d'informazione per la condotta dei militari (IMESS) sono indicati nell'allegato 21.

Sezione 2: ...

Art. 43 a 47⁷³

⁶⁹ Nuovo testo giusta l'all. 8 n. II 4 dell'O del 22 nov. 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7271).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

⁷² Abrogato dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU **2013** 2209).

⁷³ Abrogati dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

Sezione 3: ...**Art. 48 a 52⁷⁴****Sezione 3a:⁷⁵****Sistema di automazione e di aiuto alla gestione guidato dai processi e dagli eventi****Art. 52a** Scopo e organo responsabile

¹ Il sistema d'informazione «Sistema di automazione e di aiuto alla gestione guidato dai processi e dagli eventi» (PEGASUS) serve all'amministrazione degli utenti della rete di dati del DDPS nonché all'elaborazione automatica delle identità tecniche di tali persone per l'accesso a piattaforme e sistemi d'informazione differentemente classificati di detta rete.

² I dati del PEGASUS secondo l'allegato 23a numeri 1, 2, 4, 5, 8, 16 e 26 sono trattati in una banca dati ausiliaria del PEGASUS allo scopo di essere comunicati a fornitori di prestazioni esterni.

^{2bis} I dati del PEGASUS possono essere scambiati, allo scopo di essere armonizzati, con l'archivio centralizzato delle identità secondo l'articolo 13 OIAM⁷⁶ e i sistemi di gestione delle identità (sistemi IAM) e i servizi di elenchi gestiti in base all'OIAM, per quanto vi possano essere trattati. A tale scopo il PEGASUS può essere integrato nella rete dei sistemi IAM secondo l'articolo 20 OIAM.⁷⁷

³ L'Aggruppamento Difesa gestisce il PEGASUS.

Art. 52b Dati

I dati contenuti nel PEGASUS sono indicati nell'allegato 23a.

Art. 52c Raccolta dei dati

I dati nel PEGASUS sono raccolti:

- a.⁷⁸ dal sistema d'informazione Piattaforma di dati Difesa (SI PDD);
- b. dal sistema PISA;
- c.⁷⁹ dai sistemi IAM e dai servizi di elenchi gestiti secondo l'OIAM⁸⁰;

⁷⁴ Abrogati dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

⁷⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 2035).

⁷⁶ RS **172.010.59**

⁷⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

⁸⁰ RS **172.010.59**

- d. dall'archivio centralizzato delle identità di cui all'articolo 13 OIAM.

Art. 52d Comunicazione dei dati

¹ L'Aggruppamento Difesa rende accessibili i dati del PEGASUS:

- a. agli utenti della rete di dati del DDPS: i dati secondo l'allegato 23a numeri 1–28 e 35;
- b. alle persone competenti per l'amministrazione della rete di dati del DDPS: i dati secondo l'allegato 23a numeri 29–37; i dati secondo il numero 36 possono essere utilizzati unicamente a scopi di configurazione e non devono essere visibili tramite le interfacce per utenti;
- c.⁸¹ ...
- d. al Sistema d'informazione «Piattaforma militare» (MIL PLATTFORM): i dati secondo l'allegato 33d numero 1;
- e. alle piattaforme e ai sistemi d'informazione della rete di dati del DDPS per i quali sono amministrati nel PEGASUS gli utenti e le rispettive identità tecniche: i dati necessari per l'accesso a tali piattaforme e sistemi d'informazione;
- f.⁸² ai sistemi IAM e ai servizi di elenchi gestiti secondo l'OIAM⁸³;
- g.⁸⁴ all'archivio centralizzato delle identità secondo l'articolo 13 OIAM.

² Mediante procedura di richiamo, rende accessibili i dati della banca dati ausiliaria del PEGASUS ai fornitori di prestazioni esterni autorizzati.

Art. 52e Conservazione dei dati

¹ I dati secondo l'allegato 23a numero 37 sono distrutti al più tardi un anno dopo il decadere dell'autorizzazione all'accesso.

² Gli altri dati del PEGASUS sono conservati per dieci anni al massimo a decorrere dall'estinzione del diritto all'utilizzazione.

Sezione 3b:⁸⁵ Sistema d'informazione Comunicazione militare

Art. 52f Scopo e organo responsabile

¹ Il Sistema d'informazione Comunicazione militare (ComMil) serve all'amministrazione degli utenti di sistemi di comunicazione dell'esercito e dell'amministrazione militare nonché alla comunicazione dei loro dati tramite l'infrastruttura di questi sistemi di comunicazione.

² L'Aggruppamento Difesa gestisce il ComMil.

⁸¹ Abrogata dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

⁸² Introdotta dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

⁸³ RS **172.010.59**

⁸⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

⁸⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

Art. 52g Dati

I dati degli utenti di sistemi di comunicazione dell'esercito e dell'amministrazione militare contenuti nel ComMil sono indicati nell'allegato 23b.

Art. 52h Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il ComMil:

- a. presso le persone interessate;
- b. presso gli organi e le persone competenti dell'esercito e dell'amministrazione militare;
- c. dai seguenti sistemi d'informazione:
 1. PISA,
 2. IPV,
 3. PEGASUS,
 4. SI PDD,
 5. PSN;
- d. dai sistemi IAM e dai servizi di elenchi gestiti secondo l'OIAM⁸⁶;
- e. dall'archivio centralizzato delle identità secondo l'articolo 13 OIAM.

Art. 52i Comunicazione dei dati

L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i seguenti dati del ComMil:

- a. agli utenti di sistemi di comunicazione dell'esercito e dell'amministrazione militare: i dati secondo l'allegato 23b numeri 1-8, 12 e 16-26;
- b. agli organi e alle persone dell'esercito e dell'amministrazione militare competenti per i sistemi di comunicazione: tutti i dati.

Art. 52j Conservazione dei dati

Dopo la deregistrazione di un utente di un sistema di comunicazione i dati del ComMil sono conservati al massimo per cinque anni.

Sezione 4: ...**Art. 53 a 57**⁸⁷

⁸⁶ RS 172.010.59

⁸⁷ Abrogati dal n. 1 dell'O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Sezione 5:⁸⁸ Sistema militare di dosimetria**Art. 57a⁸⁹** Scopo e organo responsabile

¹ Il Sistema militare di dosimetria (MDS) serve al rilevamento e al controllo centralizzati dei valori di allerta e dei valori limite delle dosi di radiazioni a cui sono esposti i militari e i collaboratori del DDPS durante l'istruzione o un impiego.

² L'Aggruppamento Difesa gestisce il MDS.

Art. 57b⁹⁰ Dati

I dati contenuti nel MDS sono indicati nell'allegato 24a.

Art. 57c Raccolta dei dati

I militari competenti per il MDS e i collaboratori addetti del DDPS raccolgono i dati per il MDS:⁹¹

- a. presso i militari interessati, a partire dal PISA;
- b. presso i collaboratori del DDPS interessati o i loro superiori;
- c. mediante l'impiego di dosimetri elettronici.

Art. 57d Comunicazione dei dati

L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MDS agli organi e alle persone seguenti:⁹²

- a.⁹³ ai periti in radioprotezione del Centro di competenza dell'esercito per l'eliminazione di mezzi di combattimento nucleari, biologici e chimici nonché per lo sminamento (CC NBC-KAMIR);
- b. ai militari competenti per le misurazioni e i controlli nonché ai collaboratori addetti del DDPS, per i rispettivi ambiti.

⁸⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU **2013** 2209).

⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

⁹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

⁹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

Art. 57^{e94} Conservazione dei dati

I dati del MDS sono conservati per una durata massima di cinque anni a decorrere dal rilevamento.

Sezione 6:⁹⁵ Sistemi di geolocalizzazione**Art. 57^f**

¹ Per fornire tempestivamente prestazioni, l'Aggruppamento Difesa può determinare, mediante sistemi di geolocalizzazione disattivabili, la posizione degli utenti di veicoli e di apparecchi di comunicazione.⁹⁶

² I dati registrati relativi alla posizione sono distrutti entro 24 ore.

Capitolo 4: Sistemi d'informazione per l'istruzione**Sezione 1: Sistemi d'informazione per l'istruzione secondo la LSIM⁹⁷****Art. 58** Sistemi d'informazione per i simulatori
(art. 122 LSIM)

I dati contenuti nei Sistemi d'informazione per i simulatori sono indicati nell'allegato 25.

Art. 59⁹⁸ Sistema d'informazione per la gestione dell'istruzione
(art. 128 LSIM)

¹ I dati contenuti nel Sistema d'informazione per la gestione dell'istruzione («Learning Management System DDPS»; LMS DDPS) sono indicati nell'allegato 26.

² I dati per l'LMS DDPS possono essere raccolti a partire dall'archivio centralizzato delle identità di cui all'articolo 13 OIAM, nella misura in cui ciò è previsto nell'allegato 26.⁹⁹

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

⁹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU **2013** 2209).

⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 2035).

⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 2035).

Art. 60 Sistema d'informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione
(art. 134 LSIM)

I dati contenuti nel Sistema d'informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione (ISGMP) sono indicati nell'allegato 27.

Art. 61¹⁰⁰ Sistema d'informazione Circolazione stradale e navigazione dell'esercito
(art. 140 LSIM)

I dati contenuti nel sistema d'informazione Circolazione stradale e navigazione dell'esercito (SI CSNE) sono indicati nell'allegato 28.

Art. 61a¹⁰¹ Sistema d'informazione per la formazione e il perfezionamento aeronautici
(art. 143c LSIM)¹⁰²

I dati contenuti nel Sistema d'informazione per la formazione e il perfezionamento aeronautici (SPHAIR Expert) sono indicati nell'allegato 28a.

Art. 61b¹⁰³ Sistema d'informazione Formazione alla condotta
(art. 143i LSIM)

I dati contenuti nel sistema d'informazione Formazione alla condotta (SIFC) sono indicati nell'allegato 29.

Sezione 2: ...

Art. 62 a 66¹⁰⁴

Art. 66a a 66e¹⁰⁵

Art. 66f a 66j¹⁰⁶

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

¹⁰¹ Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

¹⁰² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

¹⁰³ Introdotto dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

¹⁰⁴ Abrogati dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

¹⁰⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 6 lug. 2011 (RU **2011** 3323). Abrogati dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

¹⁰⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 26 giu. 2013 (RU **2013** 2209). Abrogati dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

Capitolo 5: Sistemi d'informazione di sicurezza

Sezione 1: Sistemi d'informazione di sicurezza secondo la LSIM¹⁰⁷

Art. 67¹⁰⁸

Art. 68¹⁰⁹

Art. 69 Sistema d'informazione per le richieste di visita
(art. 158 LSIM)

¹ I dati contenuti nel Sistema d'informazione per le richieste di visita (SIBE) sono indicati nell'allegato 32.

² Unitamente al livello di sicurezza e alla decisione concernente il controllo, possono essere comunicati alle autorità di sicurezza del Paese oggetto della richiesta di visita competenti per il trattamento delle richieste di visita i dati necessari per l'identificazione della persona interessata secondo l'allegato 32 numeri 1–10.¹¹⁰

Art. 70 Sistema d'informazione per i controlli dell'accesso
(art. 164 LSIM)

I dati contenuti nel Sistema d'informazione per i controlli dell'accesso (ZUKO) sono indicati nell'allegato 33.

Art. 70^{bis}¹¹¹ Sistema di allestimento di giornali e rapporti per la polizia militare
(art. 167c LSIM, art. 100 cpv. 3 lett. a LM)

¹ I dati contenuti nel sistema di allestimento di giornali e rapporti per la polizia militare (JORASYS) sono indicati nell'allegato 33^{bis}.

² Lo JORASYS contiene anche i dati trattati conformemente all'articolo 100 capoverso 3 lettera a LM.

Art. 70^{ter}¹¹² Sistema d'informazione Protezione preventiva dell'esercito
(art. 167i LSIM, art. 100 cpv. 3 lett. a LM)

I dati contenuti nel sistema d'informazione Protezione preventiva dell'esercito (IPSA) sono indicati nell'allegato 33^{ter}.

¹⁰⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 26 giu. 2013 (RU **2013** 2209). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

¹⁰⁸ Abrogato dall'all. 8 n. II 5 dell'O dell'8 nov. 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 736).

¹⁰⁹ Abrogato dall'all. 2 n. II 3 dell'O dell'8 nov. 2023 sulla procedura di sicurezza relativa alle aziende, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 737).

¹¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

¹¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018 (RU **2018** 641). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

¹¹² Introdotto dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

Sezione 2:¹¹³ **Sistema elettronico di chiamata in servizio**¹¹⁴

Art. 70a¹¹⁵ Scopo e organo responsabile

¹ Il Sistema elettronico di chiamata in servizio (e-chiamata) serve a chiamare in servizio i militari nonché i membri di stati maggiori di crisi.

² L'Aggruppamento Difesa gestisce l'e-chiamata.

Art. 70b¹¹⁶ Dati

I dati contenuti nell'e-chiamata sono indicati nell'allegato 33a.

Art. 70c¹¹⁷ Raccolta dei dati

Gli organi e le persone responsabili dell'e-chiamata raccolgono i dati:

- a. dei militari: dal sistema PISA;
- b. dei membri di stati maggiori di crisi: presso i collaboratori del DDPS interessati.

Art. 70d Comunicazione dei dati

I dati dell'e-Alarm indicati nel seguito sono comunicati agli organi e alle persone seguenti:¹¹⁸

- a. tutti i dati: alle autorità militari responsabili e ai comandi militari competenti;
- b.¹¹⁹ i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail necessari per la chiamata in servizio elettronica: ai terzi incaricati della chiamata in servizio elettronica.

Art. 70e¹²⁰ Conservazione dei dati

I dati registrati nell'e-chiamata sono conservati al massimo sino:

- a. al proscioglimento dei militari dall'obbligo di prestare servizio militare;

¹¹³ Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013 (RU **2013** 2209). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 25 gen. 2017 sull'obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all'ulteriore sviluppo dell'esercito, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU **2017** 487).

¹¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

¹¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

¹¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

¹¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

¹¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

¹¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

¹²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

- b. all'uscita dei membri di stati maggiori di crisi dal rispettivo stato maggiore di crisi.

Sezione 3:¹²¹ **Sistema d'annuncio per la sicurezza aerea**

Art. 70f Scopo e organo responsabile

¹ Il Sistema elettronico d'annuncio per la sicurezza aerea «Hazard and Risk Analysis Management» (HARAM) serve al trattamento di annunci concernenti avvenimenti particolari, eventi straordinari e lacune in materia di sicurezza nell'ambito delle operazioni di volo militari.

² L'Aggruppamento Difesa gestisce l'HARAM.¹²²

Art. 70g Dati

I dati contenuti nell'HARAM sono indicati nell'allegato 33b.

Art. 70h Raccolta dei dati

I dati nell'HARAM sono raccolti presso:

- a. le persone che consultano i rapporti delle Forze aeree in materia di sicurezza in caso di eventi straordinari, avvenimenti particolari e lacune in materia di sicurezza nelle operazioni di volo;
- b. la Sicurezza di volo delle Forze aeree.

Art. 70i Comunicazione dei dati

Ha accesso ai dati dell'HARAM riferiti a persone esclusivamente la divisione Sicurezza di volo delle Forze aeree.

Art. 70j Conservazione dei dati

I dati riferiti a persone sono anonimizzati dieci anni dopo l'annuncio e conservati a tempo indeterminato.

¹²¹ Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU **2013** 2209).

¹²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

Sezione 4: ...**Art. 70/ a 70p**¹²³**Sezione 5:**¹²⁴ **Sistema MIL PLATTFORM****Art. 70q** Scopo e organo responsabile

¹ Il sistema MIL PLATTFORM serve alla condotta operativa dell'esercito come sistema d'informazione per la condotta in tutte le situazioni. In esso sono trattati dati per l'adempimento dei compiti seguenti:

- a. identificazione e individuazione biometriche delle persone;
- b. controllo, concessione, rifiuto e verbalizzazione dell'accesso al sistema MIL PLATTFORM.

² L'Aggruppamento Difesa gestisce il sistema MIL PLATTFORM.

Art. 70r Dati

I dati contenuti nel sistema MIL PLATTFORM sono indicati nell'allegato 33d.

Art. 70s Raccolta dei dati

I dati del sistema MIL PLATTFORM sono raccolti:

- a. presso le persone autorizzate ad accedere al sistema MIL PLATTFORM;
- b. presso i comandi militari;
- c. presso le unità amministrative competenti della Confederazione;
- d.¹²⁵ dal sistema PEGASUS: i dati secondo l'allegato 33d numero 1;
- e.¹²⁶ dal sistema d'informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo l'articolo 45 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 2020¹²⁷ sulla sicurezza delle informazioni (LSIn): i dati secondo l'allegato 33d numero 2.

Art. 70t Comunicazione dei dati

I dati del sistema MIL PLATTFORM sono resi accessibili tramite un gruppo d'utenza chiuso:

¹²³ Introdotti dall'all. n. 1 dell'O del 17 dic. 2014 (RU **2015** 195). Abrogati dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

¹²⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

¹²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

¹²⁶ Nuovo testo giusta l'all. 8 n. II 5 dell'O dell'8 nov. 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 736).

¹²⁷ RS **128**

- a. ai collaboratori competenti per l'esercizio tecnico del sistema MIL PLATTFORM;
- b. ai collaboratori competenti per l'amministrazione degli utenti del sistema MIL PLATTFORM, il rilascio delle autorizzazioni d'accesso e il controllo dell'accesso.

Art. 70u Conservazione dei dati

¹ I dati secondo l'allegato 33*d* numeri 1, 2, 4 e 6 sono distrutti un anno dopo il decadere dell'autorizzazione d'accesso della persona interessata.

² I dati secondo l'allegato 33*d* numeri 3 e 5 sono distrutti un anno dopo il rilevamento.

Capitolo 6: Altri sistemi d'informazione

Sezione 1: Altri sistemi d'informazione secondo la LSIM¹²⁸

Art. 71¹²⁹ Sistema d'informazione Centro danni DDPS (SCHAMIS)
(art. 170 LSIM)

I dati contenuti nello SCHAMIS sono indicati nell'allegato 34.

Art. 72¹³⁰ Sistema d'informazione Piattaforma di dati Difesa (SI PDD)
(art. 176 LSIM)

I dati contenuti nel SI PDD sono indicati nell'allegato 35.

Art. 72^{bis 131} Sistema PSN
(art. 179c LSIM)

¹ I dati contenuti nel sistema PSN sono indicati nell'allegato 35^{bis}.

² Il sistema PSN è volto anche allo scambio di dati tra i sistemi d'informazione militari e i sistemi d'informazione secondo l'articolo 32*a* LArm.

³ La raccolta di dati secondo l'articolo 179*d* lettera e LSIM può essere effettuata anche a partire da tutti i sistemi d'informazione secondo l'articolo 32*a* LArm.

⁴ Le unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa comunicano i dati del sistema PSN, per l'adempimento dei rispettivi compiti legali o contrattuali, anche:

- a. all'Ufficio centrale Armi, per il trattamento nei sistemi d'informazione secondo l'articolo 32*a* LArm;

¹²⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 6 lug. 2011 (RU **2011** 3323). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

¹²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

¹³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

¹³¹ Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

- b. al PISA tramite un'interfaccia: le comunicazioni dell'Ufficio centrale Armi secondo l'articolo 32c capoverso 4 LArm.

Art. 72^{ter}¹³² Sistema d'informazione per il tiro fuori del servizio
(art. 179i LSIM)

I dati contenuti nel sistema d'informazione per il tiro fuori del servizio (TFS) sono indicati nell'allegato 35^{ter}.

Art. 72^{quater}¹³³ Sistema d'informazione Master Data Management
(art. 179o LSIM)

I dati contenuti nel sistema d'informazione Master Data Management (MDM) sono indicati nell'allegato 35^{quater}.

Sezione 2:¹³⁴ Sistema d'informazione Fit on Duty

Art. 72a Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d'informazione Fit on Duty (sistema FoD) nell'ambito di un sistema pilota ai sensi dell'articolo 35 LPD.

Art. 72b Scopo

Il sistema FoD serve a raccogliere, valutare, monitorare e comunicare i dati concernenti le condizioni fisiche e psichiche nonché le prestazioni dei militari e del personale militare allo scopo:

- a. di mantenere e migliorare la forma fisica, la capacità di prestazione e di resistenza nonché la salute;
- b. di individuare precocemente gli stati di salute critici;
- c. di prevenire incidenti, lesioni e danni alla salute;
- d. di ricercare nuovi modelli di prevenzione nell'ambito della salute.

Art. 72c Principi applicabili al trattamento dei dati

¹ L'Aggruppamento Difesa può utilizzare i dati di cui all'articolo 72d per effettuare una profilazione, compresa una profilazione a rischio elevato, al fine di valutare lo stato di salute, le capacità fisiche, il potenziale di incidenti, di lesioni o di malattie delle persone di cui all'articolo 72b.

¹³² Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018 (RU 2018 641). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

¹³³ Introdotto dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

¹³⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 al 31 dic. 2028 (RU 2023 798; art. 78 cpv. 3).

² La partecipazione di queste persone al sistema FoD è facoltativa e richiede il loro consenso scritto.

Art. 72d Dati

I dati contenuti nel sistema FoD sono indicati nell'allegato 35a.

Art. 72e Raccolta dei dati

¹ L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati:

- a. presso le persone interessate o i loro rappresentanti legali;
- b. dai sistemi d'informazione seguenti:
 1. PISA,
 2. MEDISA.

² La raccolta di dati dal sistema MEDISA richiede l'approvazione del medico in capo dell'esercito.

Art. 72f Comunicazione dei dati

Mediante un accesso in linea e servendosi di un'interfaccia automatizzata, l'Aggruppamento Difesa comunica alle seguenti autorità i dati di cui hanno bisogno per svolgere i loro compiti nel quadro del progetto pilota:

- a. l'Ufficio federale dello sport (UFSP), principalmente per le finalità di cui all'articolo 72b lettere a-c;
- b. Armasuisse S+T, principalmente per la finalità di cui all'articolo 72b lettera d.

Art. 72g Conservazione dei dati

¹ I dati contenuti nel FoD sono conservati per al massimo 5 anni a partire dalla loro raccolta.

² Ogni partecipante al sistema FoD può richiedere in qualsiasi momento che i dati nel sistema FoD che lo riguardano siano distrutti. I dati devono essere distrutti entro 30 giorni.

³ I dati di cui al capoverso 1 possono essere conservati in forma anonima.

⁴ I dati considerati di valore archivistico devono essere trasmessi all'Archivio federale.

Sezione 3: ...

Art. 72^fbis a 72^fquinquies 135

Sezione 4: ...

Art. 72^gbis a 72^gsexies 136

Sezione 4a: ...

Art. 72^gsepties a 72^gundecies 137

Sezione 5:¹³⁸ Banche dati ausiliarie

Art. 72^h Scopo e organo responsabile

Per la gestione di indirizzi, corsi di formazione e risorse le unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa e i comandi militari possono trattare, nelle banche dati ausiliarie necessarie al riguardo, dati personali che non sono degni di particolare protezione, sempre che il trattamento avvenga per scopi interni. Queste banche dati servono all'organizzazione dei processi lavorativi nonché alla pianificazione e alla gestione di scuole, corsi e manifestazioni e non necessitano di basi specifiche.

Art. 72^hbis Dati

Nelle banche dati ausiliarie possono essere trattati esclusivamente i dati necessari all'adempimento del rispettivo compito secondo l'allegato 35*d*.

Art. 72^hquater Comunicazione dei dati

I dati delle banche dati ausiliarie possono essere resi accessibili, mediante procedura di richiamo, alle persone competenti dell'Aggruppamento Difesa e ai comandi militari autorizzati.

¹³⁵ Introdotti dal n. I dell'O del 26 giu. 2013 (RU **2013** 2209). Abrogati dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

¹³⁶ Introdotti dal n. I dell'O del 26 giu. 2013 (RU **2013** 2209). Abrogati dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

¹³⁷ Introdotti dal n. I dell'O del 10 giu. 2016 (RU **2016** 2101). Abrogati dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

¹³⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013 (RU **2013** 2209). Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 63 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 568).

Art. 72^hquinquies Conservazione dei dati

I dati in banche dati ausiliarie possono essere conservati per due anni al massimo a decorrere dalla conclusione della scuola, del corso o della manifestazione o dalla risoluzione del rapporto con il fornitore e del rapporto di lavoro.

Sezione 6: ...**Art. 72i a 72i^{quinquies}** 139**Sezione 7:**¹⁴⁰**Sistema d'informazione concernente il personale delle unità amministrative del DDPS esterne all'Aggruppamento Difesa****Art. 72j** Organo responsabile

Per le unità amministrative del DDPS non appartenenti all'Aggruppamento Difesa, armasuisse gestisce il Sistema d'informazione concernente il personale delle unità amministrative del DDPS esterne all'Aggruppamento Difesa (PSB) e lo mette a disposizione di queste ultime.

Art. 72^jbis Scopo

Il PSB serve al trattamento di dati relativi alla gestione del tempo e delle prestazioni del personale delle unità amministrative del DDPS esterne all'Aggruppamento Difesa, al disbrigo dei processi di supporto «Finanze» e «Logistica» nonché all'adempimento dei compiti della gestione degli immobili.

Art. 72^jter Dati

I dati contenuti nel PSB sono indicati nell'allegato 35f.

Art. 72^jquater Raccolta dei dati

Le unità amministrative del DDPS esterne all'Aggruppamento Difesa raccolgono i dati per il PSB:

- a. presso i collaboratori interessati di tali unità amministrative;
- b. presso i superiori diretti dei collaboratori interessati;
- c. dal SIGDP.

¹³⁹ Introdotti dal n. I dell'O del 26 giu. (RU 2013 2209). Abrogati dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

¹⁴⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

Art. 72^jquinquies Comunicazione dei dati

¹ Le unità amministrative del DDPS esterne all'Aggruppamento Difesa rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PSB agli organi e alle persone seguenti:

- a. ai collaboratori di tali unità amministrative, per la consultazione e il trattamento dei propri dati;
- b. agli organi del personale, per il trattamento dei dati dei collaboratori nel rispettivo ambito;
- c. ai superiori, per la consultazione dei dati dei collaboratori subordinati nonché per il controllo e l'approvazione dei dati trattati da detti collaboratori;
- d. in caso di trasferimenti del personale all'interno del DDPS, ai nuovi organi del personale e ai nuovi superiori competenti secondo le lettere b e c.

² Esse comunicano i dati del PSB:

- a. al SIGDP;
- b. al sistema IAM secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera c OIAM^{141,142}

Art. 72^jsexies Conservazione dei dati

I dati dei collaboratori sono conservati per una durata massima di dieci anni a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro con un'unità amministrativa del DDPS esterna all'Aggruppamento Difesa.

Sezione 8:¹⁴³**Sistema d'informazione Pianificazione e appoggio alle attività di volo****Art. 72^k** Scopo e organo responsabile

¹ Il Sistema d'informazione Pianificazione e appoggio alle attività di volo (PAV) serve per voli delle Forze aeree:

- a. alla pianificazione dei voli nonché alle attività prima del volo e dopo il volo;
- b. al sostegno del personale di volo e di terzi per:
 1. l'esecuzione dei voli,
 2. la fornitura di prestazioni a favore dei voli e delle persone a bordo o che partecipano alle operazioni di volo;
- c. allo svolgimento di compiti negli ambiti del traffico aereo e della sicurezza di volo;
- d. alla verbalizzazione dei voli;

¹⁴¹ RS 172.010.59

¹⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

¹⁴³ Introdotta dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

e. alla liquidazione di pretese di indennizzo e di diritti derivanti da assicurazioni.

² L'Aggruppamento Difesa gestisce il PAV.

Art. 72^kbis Dati

I dati contenuti nel PAV relativi a piloti militari e civili, ad altri membri del personale di volo, a passeggeri, a esploratori paracadutisti nonché a terzi che forniscono prestazioni in relazione a un volo o a favore delle persone a bordo o che partecipano alle operazioni di volo sono indicati nell'allegato 35g.

Art. 72^kter Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il PAV:

- a. presso la persona interessata o il suo rappresentante legale;
- b. presso le persone di riferimento indicate dalla persona interessata;
- c. presso gli organi militari e civili nonché le persone interne ed esterne all'amministrazione che:
 1. sono competenti per la pianificazione dei voli, le attività prima del volo e dopo il volo nonché l'esecuzione dei voli delle Forze aeree,
 2. svolgono compiti negli ambiti del traffico aereo o della sicurezza di volo; o
 3. sono competenti per la liquidazione di pretese di indennizzo e di diritti derivanti da assicurazioni;
- d. dal FIS FA;
- e. dall'HARAM;
- f. da banche dati, sistemi d'informazione e piattaforme elettroniche di terzi impiegati per la pianificazione dei voli, l'appoggio alle attività di volo, il traffico aereo e la sicurezza di volo.

Art. 72^kquater Comunicazione dei dati

¹ L'Aggruppamento Difesa rende accessibili i dati del PAV agli organi e alle persone seguenti, qualora questi ne abbiano bisogno per l'adempimento dei loro compiti:

- a. ai piloti militari e civili nonché a tutti gli altri membri del personale di volo che effettuano un volo delle Forze aeree;
- b. agli esploratori paracadutisti presenti a bordo di un volo delle Forze aeree;
- c. agli altri organi militari e civili nonché alle persone interne ed esterne all'amministrazione che:
 1. sono competenti per la pianificazione dei voli, le attività prima del volo e dopo il volo nonché l'esecuzione dei voli delle Forze aeree,
 2. svolgono compiti negli ambiti del traffico aereo o della sicurezza di volo per voli delle Forze aeree,

3. forniscono altre prestazioni legate a un volo delle Forze aeree o a favore delle persone a bordo o che partecipano alle operazioni di un volo delle Forze aeree, o
 4. sono competenti per la liquidazione di pretese di indennizzo e di diritti derivanti da assicurazioni;
- d. a terzi che gestiscono banche dati, sistemi d'informazione e piattaforme elettroniche che sono impiegati per la pianificazione dei voli, l'appoggio alle attività di volo, il traffico aereo e la sicurezza di volo.
- ² Attingendo al PAV, ogni anno comunica ai dipartimenti e alla Cancelleria federale riguardo ai voli che sono svolti per questi ultimi in base all'ordinanza del 24 giugno 2009¹⁴⁴ sul Servizio di trasporto aereo della Confederazione:
- a. la data e il luogo dell'atterraggio;
 - b. il modello di aereo impiegato;
 - c. i nomi e i cognomi dei passeggeri che non fanno parte del personale di volo.

Art. 72^{quinquies} Conservazione dei dati

¹ I dati non relativi al volo del PAV delle persone in servizio di volo e delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare sono conservati fino a cinque anni a decorrere dal loro proscioglimento dal servizio di volo o dall'obbligo di prestare servizio militare.

² I dati delle persone in servizio di volo e delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare in relazione alla liquidazione di pretese di indennizzo e di diritti derivanti da assicurazioni sono conservati fino a dieci anni a decorrere dal proscioglimento dal servizio di volo o dall'obbligo di prestare servizio militare.

³ Gli altri dati del PAV sono conservati per due anni dopo l'esecuzione del volo.

Capitolo 7: ...

Art. 73¹⁴⁵

Capitolo 8: Mezzi di sorveglianza

Art. 74 Mezzi di sorveglianza autorizzati

¹ L'esercito e l'amministrazione militare possono impiegare unicamente mezzi di sorveglianza regolarmente acquistati oppure in fase di valutazione, di prova presso la truppa o di introduzione e il cui impiego è proporzionato al mandato concreto.

¹⁴⁴ RS **172.010.331**

¹⁴⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

² Al momento della presentazione di una domanda di impiego di mezzi di sorveglianza aerotrasportati, le autorità civili forniscono la prova che esistono le basi legali di cui all'articolo 183 capoverso 2 LSIM. La prova è verificata dall'Aggruppamento Difesa. Se dette basi legali non esistono, la domanda è respinta.

³ Una volta all'anno, l'Aggruppamento Difesa fa sommariamente rapporto al DDPS, all'attenzione delle Commissioni della politica di sicurezza delle due Camere, in merito:¹⁴⁶

- a.¹⁴⁷ allo scopo, alla durata e al numero degli impieghi ai sensi dell'articolo 181 capoverso 2 LSIM;
- b. al genere di mezzi di sorveglianza impiegati;
- c.¹⁴⁸ al genere di autorità a favore delle quali hanno avuto luogo gli impieghi.

Art. 75 Impiego mascherato

I mezzi di sorveglianza possono essere impiegati in modo mascherato qualora in caso contrario risultasse pregiudicato l'adempimento dei compiti, segnatamente:

- a. se devono essere raccolte informazioni che non sarebbero ottenibili con un impiego non mascherato;
- b. per la protezione degli organi e delle persone che impiegano i mezzi di sorveglianza;
- c. se un impiego non mascherato è impossibile.

Art. 76 Comunicazione dei dati

Sono considerati rilevanti ai fini del perseguimento penale i dati concernenti:

- a. atti che potrebbero essere punibili;
- b. informazioni che potrebbero contribuire a impedire o chiarire reati.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 77 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 36.

¹⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

¹⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

¹⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

Art. 77a¹⁴⁹**Art. 77b**¹⁵⁰ Disposizione transitoria della modifica del 3 marzo 2023

Fino al 31 agosto 2026 la verbalizzazione secondo l'articolo 2c deve essere effettuata solo se tecnicamente possibile. In seguito, per sistemi d'informazione esistenti deve essere svolta solo quando termina il loro ciclo di vita.

Art. 78 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

² L'articolo 53 capoverso 1 lettera b ha effetto sino al 30 giugno 2011 al più tardi.

³ Gli articoli 72a–72g hanno effetto fino al 31 dicembre 2028.¹⁵¹

¹⁴⁹ Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 17 dic. 2014 (RU **2015** 195, **2016** 4331). Abrogato dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

¹⁵⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2023** 133).

¹⁵¹ Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 798).

Allegato 1¹⁵²
(art. 2a)

Organo titolare della protezione dei dati presso i sistemi d'informazione dell'Aggruppamento Difesa

Sistema d'informazione	Disposizioni LSM/OSIM	Organo titolare della protezione dei dati	
PISA	Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile	Art. 12–17 LSM, art. 3–5 OSIM, allegato 1a OSIM	Comando Istruzione (Cdo Istr)
GDS	Sistema d'informazione Gestione dei servizi	Art. 17a–17f LSM, art. 5a OSIM, allegato 1b OSIM	Stato maggiore dell'esercito (SM Es)
MEDISA	Sistema d'informazione medica dell'esercito	Art. 24–29 LSM, art. 6–7 OSIM, allegato 2 OSIM	Base logistica dell'esercito (BLEs)
ISPE	Sistemi d'informazione per la registrazione dei pazienti	Art. 30–35 LSM, art. 9 OSIM, allegato 4 OSIM	BLEs
MEDIS FA	Sistema d'informazione di medicina aeronautica	Art. 42–47 LSM, art. 10a OSIM, allegato 5a OSIM	Comando Operazioni (Cdo Op), Istituto di medicina aeronautica
SIPI CFS	Sistema d'informazione Personale d'impiego del comando forze speciali	Art. 48–53 LSM, art. 11 OSIM, allegato 6 OSIM	Cdo Op
ISB	Sistema d'informazione per la consulenza sociale	Art. 54–59 LSM, art. 12 OSIM, allegato 7 OSIM	Cdo Istr
IPV	Sistema d'informazione Personale Difesa	Art. 60–65 LSM, art. 13 OSIM, allegato 8 OSIM	SM Es
PERAUS	Sistema d'informazione per la gestione del personale per impieghi all'estero	Art. 66–71 LSM, art. 14 OSIM, allegato 9 OSIM	Cdo Op
SII-SSC	Sistema d'informazione e d'impiego del Servizio sanitario coordinato	Art. 72–77 LSM, art. 35 OSIM, allegato 14 OSIM	BLEs
OpenRID	Sistema d'informazione Contatti all'estero	Art. 15–19 OSIM, allegato 10 OSIM	SM Es
IVE	Sistema d'informazione Impieghi di verifica	Art. 25–29 OSIM, allegato 12 OSIM	SM Es

¹⁵² Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 10 gen. 2018 (RU **2018** 641). Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell'O del 3 mar. 2023 (RU **2023** 133). Aggiornato dal n. II dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 798).

Sistema d'informazione		Disposizioni LSIM/OSIM	Organo titolare della protezione dei dati
IPont	Sistema d'informazione Pontonieri	Art. 30–34 OSIM, allegato 13 OSIM	Cdo Istr
HYDRA	Sistema d'informazione Amministrazione degli impieghi all'estero	Art. 34a–34f OSIM, allegato 13a OSIM	Cdo Op
MIL Office	Sistema d'informazione per l'amministrazione dei servizi	Art. 84–89 LSIM, art. 37 OSIM, allegato 16 OSIM	Cdo Istr
FIS FT	Sistema d'informazione e di condotta delle Forze terrestri	Art. 102–107 LSIM, art. 40 OSIM, allegato 19 OSIM	Cdo Op
FIS FA	Sistema d'informazione e di condotta delle Forze aeree	Art. 108–113 LSIM, art. 41 OSIM, allegato 20 OSIM	Cdo Op
IMESS	Sistema d'informazione per la condotta dei militari	Art. 114–119 LSIM, art. 42 OSIM, allegato 21 OSIM	Cdo Op
PEGASUS	Sistema di automazione e di aiuto alla gestione guidato dai processi e dagli eventi	Art. 52a–52e OSIM, allegato 23a OSIM	SM Es
ComMil	Sistema d'informazione Comunicazione militare	Art. 52f–52j OSIM, allegato 23b OSIM	Cdo Op
MDS	Sistema militare di dosimetria	Art. 57a–57e OSIM, allegato 24a OSIM	Cdo Istr
–	Sistemi di geolocalizzazione	Art. 57f OSIM	SM Es, Cdo Op, Cdo Istr, BLEs e BAC per i rispettivi sistemi di geolocalizzazione che impiegano per adempiere i loro compiti
–	Sistemi d'informazione per i simulatori	Art. 120–125 LSIM, art. 58 OSIM, allegato 25 OSIM	Cdo Istr
LMS DDPS	Sistema d'informazione per la gestione dell'istruzione («Learning Management System DDPS»)	Art. 126–131 LSIM, art. 59 OSIM, allegato 26 OSIM	Cdo Istr
ISGMP	Sistema d'informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione	Art. 132–137 LSIM, art. 60 OSIM, allegato 27 OSIM	BLEs
SI CSNE	Sistema d'informazione Circolazione stradale e navigazione dell'esercito	Art. 138–143 LSIM, art. 61 OSIM, allegato 28 OSIM	BLEs

Sistema d'informazione		Disposizioni LSIM/OSIM	Organo titolare della protezione dei dati
SPHAIR-Expert	Sistema d'informazione per la formazione e il perfezionamento aeronautici	Art. 143a–143f LSIM, art. 61a OSIM, allegato 28a OSIM	Cdo Op
SIFC	Sistema d'informazione Formazione alla condotta	Art. 143g–143l LSIM, art. 61b OSIM, allegato 29 OSIM	Cdo Istr
ZUKO	Sistema d'informazione per i controlli dell'accesso	Art. 162–167 LSIM, art. 70 OSIM, allegato 33 OSIM	SM Es
JORASYS	Sistema di allestimento di giornali e rapporti per la polizia militare	Art. 167a–167f LSIM, art. 70 ^{bis} OSIM, allegato 33 ^{bis} OSIM	Cdo Op
IPSA	Sistema d'informazione Protezione preventiva dell'esercito	art. 167g–167l LSIM, Art. 70 ^{ter} OSIM, allegato 33 ^{ter} OSIM	Cdo Op
e-chiamata	Sistema elettronico di chiamata in servizio	Art. 70a–70e OSIM, allegato 33a OSIM	Cdo Op
HARAM	Sistema elettronico d'annuncio per la sicurezza aerea «Hazard and Risk Analysis Management»	Art. 70f–70k OSIM, allegato 33b OSIM	Cdo Op
MIL PLATT-FORM	Sistema d'informazione «Piattaforma militare»	Art. 70q–70u OSIM, allegato 33d OSIM	Cdo Op
SI PDD	Sistema d'informazione Piattaforma di dati Difesa	Art. 174–179 LSIM, art. 72 OSIM, allegato 35 OSIM	BLEs
PSN	Sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse	Art. 179a–179f LSIM, art. 72 ^{bis} OSIM, allegato 35 ^{bis} OSIM	SM Es
TFS	Sistema d'informazione per il tiro fuori del servizio	Art. 179g–179l LSIM, art. 72 ^{ter} OSIM, allegato 35 OSIM	Cdo Istr
PAV	Sistema d'informazione Pianificazione e appoggio alle attività di volo	Art. 72k–72k ^{quinquies} OSIM, allegato 35g OSIM	Cdo Op
Sistema FoD	Sistema d'informazione Fit on Duty	Art. 72a–72g OSIM, allegato 35a OSIM	Comando Istruzione (Cdo Istr)

*Allegato 1a*¹⁵³
(art. 4 cpv. 1, 2 e 4)

Dati del PISA

1 **Dati delle persone soggette all'obbligo di leva, delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di civili assistiti dalla truppa o impiegati per un intervento a tempo determinato nell'esercito**

1.1 **Dati personali**

- 1.1.1 Numero AVS
- 1.1.2 Cognome(i)
- 1.1.3 Nome(i)
- 1.1.4 Data di nascita (con l'indicazione dell'età attuale)
- 1.1.5 Sesso
- 1.1.6 Professione esercitata
- 1.1.7 Indirizzo di domicilio
- 1.1.8 Comune di domicilio
- 1.1.9 Comune(i) d'origine
- 1.1.10 Cantone(i) d'origine
- 1.1.11 Lingua materna
- 1.1.12 Data delle modifiche dei dati personali
- 1.1.13 Naturalizzazione dopo il compimento del ventesimo anno d'età, con l'indicazione della data
- 1.1.14 Fotografia formato passaporto
- 1.1.15 Numeri di telefono e di telefax
- 1.1.16 Indirizzo e-mail
- 1.1.17 Recapito postale
- 1.1.18 Identità elettronica (e-ID)
- 1.1.19 Statuto di Svizzero all'estero

1.2 **Dati di controllo**

- 1.2.1 Data della notificazione d'arrivo e di partenza all'autorità militare cantonale competente

¹⁵³ Originario all. 1. Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

- 1.2.2 Ricerca del luogo di dimora
- 1.2.3 Comune(i) di domicilio precedente(i)
- 1.2.4 Congedo per l'estero
- 1.2.5 Segnalazione nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) in caso di ignota dimora
- 1.2.6 Statuto di frontaliere
- 1.2.7 Dichiarazione di «disperso»

1.3 Dati relativi al reclutamento

- 1.3.1 Dati per la stesura dell'ordine di marcia per la giornata informativa e per il reclutamento
- 1.3.2 Informazioni concernenti l'assolvimento della giornata informativa
- 1.3.3 Data desiderata per il reclutamento
- 1.3.4 Dati organizzativi quali:
 - a. cicli di reclutamento e cicli d'esercizio
 - b. caratteristiche per il raggruppamento automatico
 - c. numeri di gruppo e numeri progressivi
- 1.3.5 Autorità o organo incaricato della chiamata (Cantone, formazione d'addestramento, centro di competenza)
- 1.3.6 Zona di reclutamento e circondario di reclutamento
- 1.3.7 Data del reclutamento, luogo di reclutamento e momento dell'entrata in servizio
- 1.3.8 Durata del reclutamento/dell'accertamento
- 1.3.9 Numero dei giorni di reclutamento prestati
- 1.3.10 Stato del partecipante in relazione con un ciclo d'esercizio (preavviso allestito/aggiornato/concluso, avviso di servizio/chiamata in servizio stampato(a)/spedito(a), chiamato, dispensato, entrato in servizio/non entrato in servizio, proscioglimento regolare/amministrativo alla visita sanitaria d'entrata [VSE])
- 1.3.11 Annotazioni di servizio correlate al reclutamento e all'attribuzione nonché codici del controllo dell'obbligo di prestare servizio
- 1.3.12 Dati necessari per l'attribuzione e concernenti i contingenti delle scuole e i contingenti cantonali
- 1.3.13 Dati statistici costituiti dagli indicatori di un ciclo di reclutamento, all'attenzione dei servizi competenti presso la Confederazione e i Cantoni

1.4 Dati rilevati mediante esami, test e questionari:

- 1.4.1 Stato di salute:
 - a. anamnesi, con il risultato (stato, misure del corpo comprese [altezza, peso, indice di massa corporea, circonferenza addominale])
 - b. elettrocardiogramma (ECG), misurazioni della pressione arteriosa
 - c. funzione polmonare, compreso il test riuscito per il porto di apparecchi di protezione delle vie respiratorie
 - d. udito
 - e. vista, compresi daltonismo, ambliopia, cecità notturna e mezzi visivi ausiliari
 - f. test d'intelligenza
 - g. test di comprensione di testi
 - h. questionario per l'individuazione di malattie psichiche nonché risorse e problemi psichici attuali
 - i. esami di laboratorio facoltativi (parametri del sangue: ematologia, chimica, infeziologia)
 - j. vaccinazioni facoltative
- 1.4.2 Attitudini fisiche: condizione fisica, considerata nelle sue componenti di resistenza, forza, velocità, nonché capacità di coordinazione
- 1.4.3 Attitudini intellettuali e personalità: attitudini intellettuali generali, capacità di risolvere problemi, capacità di concentrazione e d'attenzione, flessibilità, scrupolosità e autoconsapevolezza, nonché predisposizione all'azione
- 1.4.4 Stato psichico: assenza di disturbi ansiosi, autoconsapevolezza, resistenza allo stress, stabilità emotiva e capacità di socializzare
- 1.4.5 Competenza sociale: comportamento e sensibilità nella società, nella comunità e nel gruppo
- 1.4.6 Limitazioni della salute, nella misura in cui sono rilevanti ai fini della funzione:
 - a. marciare, portare o sollevare pesi
 - b. disturbi ai ginocchi/ai piedi
 - c. problemi alle vie respiratorie
 - d. problemi alla pelle/allergie
 - e. claustrofobia
 - f. idoneità al tiro
 - g. guida di veicoli a motore militari
- 1.4.7 Idoneità medica

- 1.4.8 Idoneità a esercitare determinate funzioni: esami attitudinali specifici per quanto tale idoneità non risulti dal profilo attitudinale secondo i numeri 1.4.1–1.4.6 del presente allegato
- 1.4.9 Risultati dell'esame d'idoneità per conducenti
- 1.4.10 Potenziale di base per funzioni di quadro: potenziale per un impiego come sottufficiale, sottufficiale superiore o ufficiale nonché dati necessari per il rilevamento del potenziale quali:
 - a. motivazione alla condotta
 - b. capacità cognitive
 - c. competenza personale: motivazione a fornire prestazioni, resistenza allo stress, scrupolosità, autonomia, capacità di persuasione
 - d. competenza sociale: comportamento sociale, comportamento in situazioni conflittuali, estroversione, compiacenza/maniere concilianti, spirito di gruppo
 - e. caratteristiche supplementari: integrità, instabilità
 - f. valutazione dell'esercizio di presentazione
- 1.4.11 Interesse personale a determinate attività rilevanti ai fini della funzione e all'esercizio di determinate funzioni militari (comprese indicazioni risultanti dal questionario «Inventario degli interessi»)
- 1.4.12 Abitudini sportive attuali e quotidiane e abitudini sportive previste per il futuro
- 1.4.13 Conoscenze della grammatica inglese (per il personale previsto per il promovimento della pace)
- 1.4.14 Rischio potenziale di abuso dell'arma personale (compreso il risultato e lo stato dell'analisi dei rischi/del controllo di sicurezza relativo alle persone al momento dell'attribuzione)
- 1.4.15 Ulteriori dati forniti dalla persona interessata (per mezzo del «foglio rosa»):
 - a. formazione professionale e scolastica
 - b. formazione preliminare (corsi e conoscenze prima del servizio)
 - c. conoscenze linguistiche
 - d. portatore di occhiali o lenti a contatto
 - e. mancino, occhio di mira sinistro
 - f. licenza di condurre, desideri personali per quanto concerne la funzione di conducente
 - g. desideri personali per quanto concerne l'attribuzione
 - h. desideri personali per quanto concerne il servizio militare, per es. interesse a un avanzamento militare, alla prestazione del servizio militare come militare in ferma continuata o a un servizio non armato
 - i. data desiderata per l'inizio della scuola reclute

1.5 Dati relativi all'attribuzione

- 1.5.1 Dati relativi all'attribuzione concernenti le persone idonee al servizio militare, comprendenti:
 - a. l'Arma, la funzione, la scuola e la data dell'inizio della scuola in occasione della prima attribuzione
 - b. ove opportuno, l'Arma e la funzione in occasione della seconda attribuzione
 - c. i previsti impieghi speciali del militare
- 1.5.2 Dati relativi all'attribuzione concernenti le persone abili al servizio di protezione civile, comprendenti:
 - a. la funzione
 - b. la durata, il luogo e la data della manifestazione

1.6 Incorporazione, grado, funzione e istruzione

- 1.6.1 Appartenenza a un'Arma, a un servizio o a un servizio ausiliario nonché allo stato maggiore generale o al Servizio della Croce Rossa, con la data
- 1.6.2 Formazione d'incorporazione con la data dell'incorporazione
- 1.6.3 Dati sulla formazione, articolazione con la designazione, testi e numeri, funzioni, gradi, effettivi regolamentari
- 1.6.4 Dati sull'unità con i codici linguistici, indicazione dell'organo incaricato della tenuta dei controlli, del numero militare di avviamento nonché dei Cantoni competenti per i compiti speciali
- 1.6.5 Sezione d'incorporazione in seno alla formazione
- 1.6.6 Grado o funzione d'ufficiale con la data della promozione o della nomina
- 1.6.7 Dati relativi ai posti, per i sottufficiali superiori e gli ufficiali
- 1.6.8 Esercizio di una funzione in sostituzione, conferimento di un comando o di una funzione ad interim
- 1.6.9 Funzione con la data dell'assunzione della funzione
- 1.6.10 Nuova incorporazione e trasferimento, con la data
- 1.6.11 Servizi comandati all'estero
- 1.6.12 Istruzione militare speciale, comprese le istruzioni assolute e le autorizzazioni conseguite per l'impiego di sistemi militari
- 1.6.13 Corsi d'istruzione per ufficiali di professione e sottufficiali di professione
- 1.6.14 Equipaggiamento speciale, con l'indicazione dell'eventuale numero degli oggetti

- 1.6.15 Deposito o ritiro dell'equipaggiamento (munizione da tasca compresa), con l'indicazione della data
- 1.6.16 Consegna, deposito, ritiro ordinario, cautelare e definitivo dell'arma personale nonché cessione in proprietà
- 1.6.17 Consegna, ritiro ordinario, cautelare e definitivo dell'arma in prestito
- 1.6.18 Accertamenti e circostanze in relazione con la consegna, il deposito, il ritiro cautelare e il ritiro definitivo dell'arma personale o dell'arma in prestito
- 1.6.19 Comunicazioni dell'Ufficio centrale secondo l'articolo 32c capoverso 4 LArm¹⁵⁴
- 1.6.20 Certificati militari d'idoneità o di capacità, con l'anno dell'ottenimento o del rinnovo
- 1.6.21 Primo conferimento di una distinzione
- 1.6.22 Valutazione e raccomandazione per una funzione di quadro di livello II-IV e Z
- 1.6.23 Esame attitudinale e controllo di sicurezza relativo alle persone con decisione, tipo e data dell'esame/del controllo
- 1.6.24 Esame dell'integrità con raccomandazione (adempito/non adempito) e data dell'esame dei militari per la funzione di contabile della truppa
- 1.6.25 Dati destinati all'allestimento della licenza di condurre militare nonché esclusione dall'ottenimento o dal possesso di una licenza di condurre militare
- 1.6.26 Designazione particolare dei militari che prestano impieghi nel servizio di promovimento della pace
- 1.6.27 Appartenenza alla categoria dei militari non incorporati in una formazione conformemente all'articolo 6 dell'ordinanza del 29 marzo 2017¹⁵⁵ sulle strutture dell'esercito
- 1.6.28 Stato dell'adempimento del tiro obbligatorio fuori del servizio
- 1.6.29 Convocazione davanti a una commissione per la visita sanitaria
- 1.6.30 Decisioni delle commissioni per la visita sanitaria in merito all'idoneità, comprese le restrizioni in materia di consegna dell'arma per motivi medici (contrassegno «R»)
- 1.6.31 Presentazione di una domanda d'ammissione al servizio militare non armato o al servizio civile, con la data del ricevimento della domanda da parte dell'organo di decisione

¹⁵⁴ RS 514.54

¹⁵⁵ RS 513.11

- 1.6.32 Valutazione di un'esclusione dal servizio militare o di una rimozione dal comando o dalla funzione (esclusione in sospenso)
- 1.6.33 Dati per la preparazione del proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare
- 1.6.34 Proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare o dal Servizio della Croce Rossa
- 1.6.35 Perdita della cittadinanza svizzera
- 1.6.36 Decesso nonché annotazioni di servizio e informazioni relative al momento del decesso, quali «decesso durante il SIB», «decesso durante il SPT», «decesso durante l'impiego all'estero» o «decesso fuori del servizio»

1.7 Servizi

- 1.7.1 Dati per la stesura dell'ordine di marcia (affisso di chiamata in servizio militare e indicazioni di dettaglio)
- 1.7.2 Spostamento o dispensa di/da servizi con l'indicazione del motivo e dell'anno dello spostamento o della dispensa
- 1.7.3 Mancata entrata in servizio in occasione di servizi, licenziamento nel giorno dell'entrata in servizio o licenziamento anticipato, con l'indicazione del motivo
- 1.7.4 Servizio d'istruzione non compiuto, con l'indicazione del genere del servizio e del motivo del mancato compimento
- 1.7.5 Servizi in dettaglio, con l'indicazione di: data, scuola, corso di formazione, corso o esercitazione, genere del servizio, numero dei giorni prestati e computabili nonché motivo per i giorni non computabili, ricupero, servizio anticipato o servizio volontario
- 1.7.6 Proposta per l'istruzione a un grado superiore o a una nuova funzione, con l'indicazione: del genere, della provenienza e della data della proposta; della data, del genere e del decorso dell'avanzamento (modulo di pianificazione per i quadri subalterni di milizia); della scuola prevista o del corso di formazione previsto nonché della funzione, del grado e dell'incorporazione nel grado superiore
- 1.7.7 Nota complessiva delle qualificazioni di militari con gradi di truppa nonché di sottufficiali
- 1.7.8 Numero dei giorni di servizio che la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare ha già prestato e deve ancora prestare
- 1.7.9 Programmi di formazione, contingenti, iscrizioni ai corsi, panoramiche dei corsi e liste d'attesa
- 1.7.10 Pianificazione delle carriere, obiettivi di carriera, possibilità di carriera e profili dei requisiti

1.8 Statuto secondo la legge militare

- 1.8.1 Esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare conformemente agli articoli 4 e 18 LM o proscioglimento dall'esercito conformemente all'articolo 49 capoverso 2 LM; nel caso dell'esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare conformemente all'articolo 18 LM, con le indicazioni relative al richiedente (numero, designazione/cognome, dati di contatto)
- 1.8.2 Assegnazione alla categoria delle persone con doppia cittadinanza non incorporate conformemente all'articolo 5 LM
- 1.8.3 Attribuzione e assegnazione di persone all'esercito conformemente all'articolo 6 LM
- 1.8.4 Esenzione dal reclutamento conformemente all'articolo 9 LM
- 1.8.5 Proroga dell'obbligo di prestare servizio militare conformemente all'articolo 13 LM
- 1.8.6 Statuto di specialista conformemente agli articoli 13 e 104a LM
- 1.8.7 Ammissione al servizio militare non armato conformemente all'articolo 16 LM
- 1.8.8 Esenzione dal servizio d'istruzione e dal servizio d'appoggio conformemente all'articolo 17 LM
- 1.8.9 Esclusione dal servizio militare conformemente agli articoli 21–24 LM
- 1.8.10 Rimozione dal comando o dalla funzione conformemente all'articolo 24 LM
- 1.8.11 Inabilità al servizio
- 1.8.12 Messa a disposizione conformemente all'articolo 61 LM; con le indicazioni relative al richiedente (numero, designazione/cognome, dati di contatto)
- 1.8.13 Dispensa dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo conformemente all'articolo 145 LM, con l'indicazione della data della decisione, del numero del richiedente e dell'attività indispensabile
- 1.8.14 Ammissione al servizio civile conformemente all'articolo 10 della legge federale del 6 ottobre 1995¹⁵⁶ sul servizio civile sostitutivo
- 1.8.15 Revoca di un'assegnazione alla categoria delle persone con doppia cittadinanza non incorporate o di un'esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare
- 1.8.16 Riammissione all'obbligo di prestare servizio militare

¹⁵⁶ RS 824.0

- 1.8.17 Statuto di membro del personale militare o di giudice oppure di giudice supplente ai sensi della procedura penale militare del 23 marzo 1979¹⁵⁷
- 1.8.18 Data della motivazione o della modifica dello statuto
- 1.8.19 Incorporazione in gruppi d'impiego in relazione con la valutazione della funzione

1.9 Pene, pene accessorie e misure penali

- 1.9.1 Pene disciplinari passate in giudicato per mancanze di disciplina commesse fuori del servizio, con l'indicazione del genere e del motivo della pena disciplinare e della misura della pena
- 1.9.2 Azioni della giustizia militare (assunzioni delle prove, istruzioni preparatorie)
- 1.9.3 Condanne passate in giudicato, con l'indicazione della sanzione, della legge violata, del genere della pena, della misura della pena, del genere d'esecuzione e del Cantone incaricato dell'esecuzione
- 1.9.4 Misure privative della libertà
- 1.9.5 Decisioni concernenti l'insuccesso del periodo di prova
- 1.9.6 Dati comunicati in merito a procedimenti penali pendenti
- 1.9.7 Dati relativi a procedimenti penali secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera m LSIM
- 1.9.8 Esclusione dall'esercito conformemente al Codice penale militare del 13 giugno 1927¹⁵⁸
- 1.9.9 Degradazione
- 1.9.10 Inizio e fine dell'esecuzione di una pena
- 1.9.11 Data della sentenza
- 1.9.12 Sospensione della chiamata in virtù dell'articolo 34 o 38 dell'ordinanza del 22 novembre 2017¹⁵⁹ concernente l'obbligo di prestare servizio militare
- 1.9.13 Comunicazioni secondo l'articolo 113 capoversi 7 e 8 LM

1.10 Dati supplementari (rilevati previo consenso della persona interessata)

- 1.10.1 Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (per es. lingue, formazione particolare)

¹⁵⁷ RS 322.1

¹⁵⁸ RS 321.0

¹⁵⁹ RS 512.21

- 1.10.2 Indirizzo di parenti o indirizzo in caso d'emergenza, compresi il numero di telefono e il numero di fax nonché l'indirizzo e-mail
- 1.10.3 Proroga volontaria dell'obbligo di prestare servizio militare
- 1.10.4 Blocco della comunicazione di dati secondo l'articolo 16 capoverso 4 LSIM
- 1.10.5 Relazione per i pagamenti

1.11 Controllo delle pratiche e gestione della corrispondenza

- 1.11.1 Controllo delle pratiche, con l'indicazione della data delle singole operazioni e dell'organo che effettua la mutazione
- 1.11.2 Gestione elettronica di documenti compresa la corrispondenza per il differimento del servizio, per i controlli e le qualificazioni nonché la dichiarazione di consenso allo svolgimento di un controllo di sicurezza relativo alle persone
- 1.11.3 Dati per la selezione dei quadri e il controllo della procedura per le qualificazioni e le mutazioni nell'esercito

1.12 Contributi per la formazione

- 1.12.1 Domanda di riscossione di contributi per la formazione (comprese le indicazioni relative alla formazione)
- 1.12.2 Indicazioni relative all'esame e al controllo della domanda (compresi le prove dei costi e i giustificativi del pagamento nonché il diploma conseguito o la conferma di partecipazione al corso)
- 1.12.3 Decisione sulla domanda di contributo per la formazione
- 1.12.4 Conto per i contributi per la formazione (avere iniziale, contributi versati, saldo attivo)

1.13 Ulteriori dati delle persone assistite dal Servizio psicopedagogico dell'esercito (SPP)

A. Dati della persona assistita

- 1.13.1 Situazione sul mercato del lavoro
- 1.13.2 Situazione abitativa sociale
- 1.13.3 Situazione durante l'infanzia
- 1.13.4 Titolo di studio più elevato
- 1.13.5 Funzione militare attuale e servizio
- 1.13.6 Cognome, nome, indirizzo, luogo di domicilio, numero di telefono di un genitore / un parente prossimo

- 1.13.7 Paese d'origine della madre / del padre
- 1.13.8 Dati concernenti lo stato psichico
- 1.13.9 Dati concernenti le caratteristiche psichiche rilevati a fini anamnestico-biografici
- 1.13.10 Risultati di test psicologici
- 1.13.11 Certificati di specialisti civili in psicologia
- 1.13.12 Dati sanitari di carattere psicologico o psichiatrico necessari per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 13 LSIM
- 1.13.13 Corrispondenza con le persone assistite nonché con gli organi e le persone interessati
- 1.13.14 Dati forniti volontariamente dalla persona assistita

B. Rapporto sul caso

- 1.13.15 Motivo dell'assistenza
- 1.13.16 Persona che ha inviato la persona assistita
- 1.13.17 Assistito precedentemente da
- 1.13.18 Problema secondo la persona che ha inviato
- 1.13.19 Problema secondo il militare / la persona assistita
- 1.13.20 *Military-related quality of life*
- 1.13.21 Impressione durante il colloquio
- 1.13.22 Anamnesi
- 1.13.23 Valutazione dell'idoneità a prestare servizio
- 1.13.24 Problematica dal punto di vista del SPP
- 1.13.25 Proposta del SPP
- 1.13.26 Destinatario della proposta
- 1.13.27 Ulteriore procedura
- 1.13.28 Resoconto della procedura
- 1.13.29 Motivazione della procedura
- 1.13.30 Decisore della procedura

2 Dati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile nonché di persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un'indennità di perdita di guadagno, sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata, impartiscono istruzioni, partecipano a istruzioni o esercitano la funzione di contabile

2.1 Dati personali

- 2.1.1 Numero AVS*
- 2.1.2 Cognome(i)*
- 2.1.3 Nome(i)*
- 2.1.4 Data di nascita (con l'indicazione dell'età attuale)*
- 2.1.5 Sesso*
- 2.1.6 Professione esercitata
- 2.1.7 Indirizzo di domicilio*
- 2.1.8 Comune di domicilio*
- 2.1.9 Comune(i) d'origine
- 2.1.10 Cantone(i) d'origine
- 2.1.11 Cittadinanza (per persone secondo l'art. 33 cpv. 1 lett. d LPPC¹⁶⁰)
- 2.1.12 Lingua materna*
- 2.1.13 Datore di lavoro con indirizzo*
- 2.1.14 Numero(i) di telefono*
- 2.1.15 Indirizzo(i) e-mail*
- 2.1.16 Recapito postale*
- 2.1.17 e-ID

2.2 Dati di controllo

- 2.2.1 Data della notificazione d'arrivo e di partenza all'autorità militare cantonale competente
- 2.2.2 Accertamento del luogo di dimora
- 2.2.3 Comune(i) di domicilio precedente(i)
- 2.2.4 Congedo per l'estero
- 2.2.5 Segnalazione nel RIPOL in caso di ignota dimora
- 2.2.6 Statuto di frontaliere
- 2.2.7 Dichiarazione di «disperso»

2.3 Dati relativi al reclutamento

- 2.3.1 Data del reclutamento
- 2.3.2 Giorni di reclutamento prestati
- 2.3.3 Idoneità per la protezione civile
- 2.3.4 Funzione di base*
- 2.3.5 Punteggio della prova sportiva
- 2.3.6 Esame della vista superato
- 2.3.7 Data dell'istruzione di base

2.4 Incorporazione, grado e funzione

- 2.4.1 Organizzazione di protezione civile/Cantone*
- 2.4.2 Unità/formazione*
- 2.4.3 Settore specialistico*
- 2.4.4 Grado*
- 2.4.5 Funzione(i)*
- 2.4.6 Livello di funzione*
- 2.4.7 Istruzione particolare nella protezione civile*
- 2.4.8 Conferimento di una distinzione
- 2.4.9 Raccomandazione per una funzione di quadro
- 2.4.10 Controllo di sicurezza relativo alle persone con decisione, tipo e data del controllo
- 2.4.11 Statuto (p. es. attivo, riserva, prosciolto)*
- 2.4.12 Assunzione volontaria dell'obbligo di prestare servizio di protezione civile*
- 2.4.13 Disponibilità (disponibile, disponibile con limitazioni [indicazioni temporali], non disponibile)
- 2.4.14 Convocazione davanti a una commissione per la visita sanitaria
- 2.4.15 Decisioni delle commissioni per la visita sanitaria in merito all'idoneità
- 2.4.16 Proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile*
- 2.4.17 Decesso
- 2.4.18 Allarme
- 2.4.19 Equipaggiamento personale

2.5 Servizi

- 2.5.1 Designazione del servizio
- 2.5.2 Codice, numero (di riferimento) del servizio
- 2.5.3 Scuola
- 2.5.4 Tipo di servizio
- 2.5.5 Base legale della convocazione
- 2.5.6 Data e ora dell'entrata in servizio
- 2.5.7 Luogo d'entrata in servizio
- 2.5.8 Data e ora del licenziamento
- 2.5.9 Luogo di licenziamento
- 2.5.10 Differimento del servizio, congedo
- 2.5.11 Durata del servizio (dal ... al ...)
- 2.5.12 Mutazioni
- 2.5.13 Giorni di servizio
- 2.5.14 Giorni di servizio complessivi (tutti i giorni di servizio finora prestatati, cronologia dei servizi)
- 2.5.15 Qualificazioni

2.6 Profilo attitudinale

- 2.6.1 Statura
- 2.6.2 Idoneità alla marcia, a portare e a sollevare pesi
- 2.6.3 Portatore di occhiali o lenti a contatto

2.7 Dati supplementari (rilevati previo consenso della persona interessata)

- 2.7.1 Licenze di condurre civile e militare
- 2.7.2 Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (p. es. lingue, formazione particolare)
- 2.7.3 Relazione per i pagamenti*
- 2.7.4 Indirizzo di parenti o indirizzo in caso d'emergenza (con numero di telefono e indirizzo e-mail)

2.8 Pene

- 2.8.1 Pene disciplinari passate in giudicato per mancanza di disciplina, con indicazione del genere e del motivo della pena disciplinare e della misura della pena
- 2.8.2 Condanne passate in giudicato, con l'indicazione della sanzione, della legge violata, del genere della pena, della misura della pena, del genere d'esecuzione, del Cantone incaricato dell'esecuzione nonché dell'inizio e della fine dell'esecuzione
- 2.8.3 Misure privative della libertà
- 2.8.4 Decisioni concernenti l'insuccesso del periodo di prova
- 2.8.5 Esclusione dalla protezione civile
- 2.8.6 Degradazione
- 2.8.7 Sospensione della chiamata

2.9 Varia

- 2.9.1 Carta d'identità della protezione civile (incl. foto)
- 2.9.2 Controlli amministrativi (indicazioni sui processi amministrativi effettuati nel PISA)
- 2.9.3 Gestione elettronica dei documenti (archivio centrale PISA)
- 2.9.4 Dati per la selezione dei quadri (pianificazione delle carriere, obiettivi di carriera, possibilità di carriera e profili dei requisiti)
- 2.9.5 Ruolo di persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un'indennità di perdita di guadagno, sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata, impartiscono istruzioni, partecipano a istruzioni o esercitano la funzione di contabile*

* dati, trattati conformemente all'articolo 4 capoverso 4, di persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un'indennità di perdita di guadagno, sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata, impartiscono istruzioni, partecipano a istruzioni o esercitano la funzione di contabile

*Allegato 1b*¹⁶¹
(art. 5a)

Dati del GDS

1 Dati delle persone soggette all'obbligo di leva, delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di civili assistiti dalla truppa o impiegati per un intervento a tempo determinato nell'esercito

1.1 Dati civili

- 1.1.1 Numero AVS
- 1.1.2 Cognome(i)
- 1.1.3 Nome(i)
- 1.1.4 Sesso
- 1.1.5 Data di nascita
- 1.1.6 Indirizzo
- 1.1.7 Indirizzo di parenti o indirizzo in caso d'emergenza
- 1.1.8 Indirizzo e-mail
- 1.1.9 Numeri di telefono
- 1.1.10 Fotografia formato passaporto
- 1.1.11 Professione appresa e professione esercitata (funzione)
- 1.1.12 Datore di lavoro con indirizzo e dati di contatto
- 1.1.13 Relazione per i pagamenti
- 1.1.14 Formazione
- 1.1.15 e-ID
- 1.1.16 Luogo d'origine
- 1.1.17 Cantone d'origine
- 1.1.18 Lingua

1.2 Dati relativi al reclutamento

- 1.2.1 Informazioni concernenti l'assolvimento della giornata informativa
- 1.2.2 Data desiderata per la giornata informativa

¹⁶¹ Introdotta dal n. III cpv. 1 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

- 1.2.3 Data desiderata per il reclutamento
- 1.2.4 Data del reclutamento
- 1.2.5 Arma del reclutato
- 1.2.6 Funzione e seconda funzione (seconda attribuzione) del reclutato
- 1.2.7 Anno di reclutamento
- 1.2.8 Comandante del reclutamento con firma
- 1.2.9 Attribuzione e assegnazione all'esercito conformemente all'articolo 6 LM
- 1.2.10 Funzione desiderata
- 1.2.11 Data desiderata per l'inizio della scuola reclute
- 1.2.12 Dichiarazioni d'impegno

1.3 Dati relativi al servizio

- 1.3.1 Statuto secondo la legge militare e ammissione al servizio civile
- 1.3.2 Sospensione della chiamata ed esclusione dall'esercito
- 1.3.3 Grado e funzione d'ufficiale con la data della promozione e della nomina
- 1.3.4 Formazione d'incorporazione con la data dell'incorporazione
- 1.3.5 Funzione con la data dell'assunzione della funzione
- 1.3.6 Proroga dell'obbligo di prestare servizio militare conformemente all'articolo 13 LM
- 1.3.7 Esame attitudinale, esame dell'integrità e controlli di sicurezza relativi alle persone
- 1.3.8 Proposte d'avanzamento e di perfezionamento
- 1.3.9 Qualificazioni ricevute nonché valutazioni e raccomandazioni per una funzione di quadro
- 1.3.10 Esercizio di una funzione in sostituzione, conferimento di un comando o di una funzione ad interim
- 1.3.11 Arma, servizio ausiliario e servizio
- 1.3.12 Ammissione al servizio militare non armato conformemente all'articolo 16 LM
- 1.3.13 Statuto di specialista conformemente agli articoli 13 e 104a LM
- 1.3.14 Esenzione dal servizio secondo l'articolo 17 LM e dispensa secondo l'articolo 145 LM
- 1.3.15 Messa a disposizione conformemente all'articolo 61 LM
- 1.3.16 Anno del proscioglimento

1.4 Informazioni generali

- 1.4.1 Nome, cognome, grado, funzione, incorporazione, indirizzi e dati di contatto dei comandanti responsabili della persona interessata
- 1.4.2 Dati di contatto dei servizi della Confederazione e del Cantone competenti per la persona interessata
- 1.4.3 Dati sulla mobilitazione
- 1.4.4 Richieste e risposte (piattaforma sociale)
- 1.4.5 Informazioni su richieste, proposte e iscrizioni
- 1.4.6 Informazioni sull'obbligo di prestare servizio militare e sull'assicurazione militare
- 1.4.7 Informazioni sui diritti e doveri del militare
- 1.4.8 Informazioni sui corsi prima del servizio e fuori del servizio
- 1.4.9 Informazioni sui corsi di perfezionamento militari

1.5 Dati relativi all'idoneità

- 1.5.1 Decisioni concernenti l'idoneità
- 1.5.2 Profilo attitudinale
- 1.5.3 Attribuzione
- 1.5.4 Idoneità a esercitare determinate funzioni e funzioni speciali con esigenze più elevate
- 1.5.5 Limitazioni della salute, nella misura in cui sono rilevanti ai fini della funzione
- 1.5.6 Stato di salute (per es. peso, udito, vista, anamnesi con il risultato, esami di laboratorio facoltativi, gruppo sanguigno)
- 1.5.7 Attitudini fisiche
- 1.5.8 Attitudini intellettuali e personalità
- 1.5.9 Stato psichico e competenza sociale
- 1.5.10 Esami attitudinali
- 1.5.11 Vaccinazioni effettuate durante il servizio
- 1.5.12 Documenti medici presentati
- 1.5.13 Decisioni mediche durante il servizio (dispense e limitazioni)
- 1.5.14 Informazioni e decisioni delle assicurazioni militari

1.6 Dati relativi alla formazione

- 1.6.1 Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (per es. lingue, formazioni particolari)
- 1.6.2 Istruzioni assolute durante il servizio, licenze di condurre e brevetti
- 1.6.3 Competenze acquisite
- 1.6.4 Distinzioni
- 1.6.5 Istruzioni militari specifiche
- 1.6.6 Risultati di tiro con simulatori
- 1.6.7 Risultati di tiro con armi di corpo
- 1.6.8 Istruzioni prima del servizio e fuori del servizio
- 1.6.9 Risultati di gare e corsi fuori del servizio
- 1.6.10 Date e iscrizioni a corsi per istruzioni prima e fuori del servizio

1.7 Dati relativi alle prestazioni

- 1.7.1 Risultati di test prestazionali sportivi e fisici
- 1.7.2 Risultati di tiro con fucile d'assalto e pistola
- 1.7.3 Dati di tiro
- 1.7.4 Invito ad assolvere il tiro obbligatorio
- 1.7.5 Adempimento del tiro obbligatorio (incluso foglio di stand)
- 1.7.6 Risultati del programma fitness, alimentazione e sport

1.8 Servizi attuali e previsti

- 1.8.1 Totale dei giorni di servizio prestati
- 1.8.2 Totale dei giorni di servizio ancora da prestare
- 1.8.3 Chiamata in servizio militare, con relativi dettagli
- 1.8.4 Notificazioni di servizio
- 1.8.5 Informazioni relative all'entrata in servizio e al licenziamento
- 1.8.6 Avviso di servizio
- 1.8.7 Indirizzo militare
- 1.8.8 Informazioni e comunicazioni del comandante attuale e dell'unità attuale
- 1.8.9 Servizi assolti
- 1.8.10 Servizi registrati
- 1.8.11 Ordini di marcia

- 1.8.12 Domande di differimento del servizio e servizi differiti
- 1.8.13 Domande di congedo e fogli di congedo
- 1.8.14 Domande di congedo per l'estero e relative autorizzazioni
- 1.8.15 Conteggio dei giorni di servizio alla fine del servizio (approvazione da parte del militare)
- 1.8.16 Conferma di ricevimento del soldo
- 1.8.17 Richiesta di un'indennità di perdita di guadagno con tutti i dati necessari, quali il datore di lavoro o la situazione professionale nonché relativi al pagamento dell'indennità di perdita di guadagno
- 1.8.18 Versamento della tassa d'esenzione dall'obbligo militare
- 1.8.19 Domande di servizi volontari e relative autorizzazioni
- 1.8.20 Informazioni sul servizio (quali ordini del giorno, pianificazione settimanale, promemoria in caso d'emergenza, controllo dei tempi di riposo, possibilità di viaggiare, dispensa dal servizio d'appoggio e piano dei menu)

1.9 Dati relativi al materiale

- 1.9.1 Equipaggiamento personale
- 1.9.2 Consegna, deposito e ritiro ordinario dell'equipaggiamento personale e dell'arma personale
- 1.9.3 Informazioni sul ritiro e la riconsegna di materiale, comprese le relative chiamate in servizio
- 1.9.4 Consegna, deposito e ritiro di altro materiale
- 1.9.5 Risultato dei controlli del materiale
- 1.9.6 Sostituzione, scambio o ritiro di materiale
- 1.9.7 Quote disponibili per il ritiro di materiale
- 1.9.8 Prescrizioni per vestiario su misura
- 1.9.9 Annuncio di perdita di materiale (compresa la perdita di armi)
- 1.9.10 Taglie delle scarpe e del vestiario
- 1.9.11 Numero dello strumento
- 1.9.12 Numero dell'arma personale o dell'arma in prestito
- 1.9.13 Ispezioni delle armi
- 1.9.14 Controllo delle armi
- 1.9.15 Informazioni sull'arma
- 1.9.16 Buoni

- 1.9.17 Informazioni sui punti di ristabilimento e sulla piattaforma online per ordinazioni di materiale
- 1.9.18 Armi militari cedute in proprietà

1.10 Dati di legittimazione

- 1.10.1 Documenti di legittimazione, compresi il tipo e il numero di documento
- 1.10.2 Tessera d'identità militare
- 1.10.3 Dati d'identificazione
- 1.10.4 Numero di smartcard e numero della carta SD-PKI
- 1.10.5 Notifica di smarrimento di mezzi d'identità
- 1.10.6 Biglietto per i trasporti pubblici

1.11 Richieste, proposte, iscrizioni e sondaggi

- 1.11.1 Documenti elettronici, corrispondenza
- 1.11.2 Richieste, proposte e iscrizioni inoltrate, compresi gli allegati
- 1.11.3 Stato delle richieste, proposte e iscrizioni
- 1.11.4 Decisioni sulle richieste, proposte e iscrizioni
- 1.11.5 Conto per i contributi per la formazione
- 1.11.6 Sondaggi e relativi dati
- 1.11.7 Blocco della comunicazione di dati secondo l'articolo 16 capoverso 4 LSIM

1.12 Altri dati

- 1.12.1 Dati forniti o trasmessi volontariamente dalla persona interessata

2 Dati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile

2.1 Dati civili

- 2.1.1 Numero AVS
- 2.1.2 Cognome(i)
- 2.1.3 Nome(i)
- 2.1.4 Sesso

- 2.1.5 Data di nascita
- 2.1.6 Indirizzo
- 2.1.7 Indirizzo di parenti o indirizzo per i casi d'emergenza
- 2.1.8 Indirizzo e-mail
- 2.1.9 Numeri di telefono
- 2.1.10 Fotografia formato passaporto
- 2.1.11 Professione appresa e professione esercitata (funzione)
- 2.1.12 Datore di lavoro con indirizzo e dati di contatto
- 2.1.13 Relazione per i pagamenti
- 2.1.14 Formazione
- 2.1.15 e-ID
- 2.1.16 Luogo d'origine
- 2.1.17 Cantone d'origine
- 2.1.18 Lingua

2.2 Dati relativi al reclutamento

- 2.2.1 Informazioni concernenti l'assolvimento della giornata informativa
- 2.2.2 Data desiderata per la giornata informativa
- 2.2.3 Data desiderata per il reclutamento
- 2.2.4 Data del reclutamento
- 2.2.5 Arma del reclutato
- 2.2.6 Funzione e seconda funzione (seconda attribuzione) del reclutato
- 2.2.7 Anno di reclutamento
- 2.2.8 Comandante del reclutamento con firma
- 2.2.9 Funzione desiderata
- 2.2.10 Dichiarazioni d'impegno

2.3 Dati relativi al servizio

- 2.3.1 Statuto secondo la LPPC
- 2.3.2 Sospensione della chiamata ed esclusione dalla protezione civile
- 2.3.3 Formazione d'incorporazione con la data dell'incorporazione
- 2.3.4 Funzione nella protezione civile con la data dell'assunzione della funzione

- 2.3.5 Proroga dell'obbligo di prestare servizio di protezione civile conformemente all'articolo 31 LPPC
- 2.3.6 Esame attitudinale, esame dell'integrità e controlli di sicurezza relativi alle persone
- 2.3.7 Proposta d'avanzamento e di perfezionamento
- 2.3.8 Qualificazioni ricevute nonché valutazioni e raccomandazioni per una funzione di quadro
- 2.3.9 Esercizio di una funzione in sostituzione, conferimento di un comando o di una funzione ad interim
- 2.3.10 Statuto di specialista conformemente all'articolo 54 LPPC
- 2.3.11 Esenzione dal servizio secondo l'articolo 30 LPPC
- 2.3.12 Anno del proscioglimento

2.4 Informazioni generali

- 2.4.1 Nome, cognome, grado, funzione, incorporazione, indirizzi e dati di contatto dei comandanti responsabili della persona interessata
- 2.4.2 Dati di contatto dei servizi della Confederazione e del Cantone competenti per la persona interessata
- 2.4.3 Dati sulla mobilitazione
- 2.4.4 Richieste e risposte (piattaforma sociale)
- 2.4.5 Informazioni su richieste, proposte e iscrizioni
- 2.4.6 Informazioni sull'obbligo di prestare servizio di protezione civile e sull'assicurazione militare
- 2.4.7 Informazioni sui diritti e doveri dei militi della protezione civile
- 2.4.8 Informazioni sui corsi prima del servizio e fuori del servizio
- 2.4.9 Informazioni sui corsi di perfezionamento della protezione civile

2.5 Dati relativi all'idoneità

- 2.5.1 Decisioni concernenti l'idoneità
- 2.5.2 Profilo attitudinale
- 2.5.3 Attribuzione
- 2.5.4 Idoneità a esercitare determinate funzioni e funzioni speciali con esigenze più elevate
- 2.5.5 Informazioni e decisioni delle assicurazioni militari

2.6 Dati relativi alla formazione

- 2.6.1 Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (per es. lingue, formazioni particolari)
- 2.6.2 Istruzioni assolute durante il servizio, licenze di condurre e brevetti
- 2.6.3 Competenze acquisite
- 2.6.4 Distinzioni
- 2.6.5 Istruzioni specifiche della protezione civile
- 2.6.6 Istruzioni prima e fuori del servizio
- 2.6.7 Risultati di corsi fuori del servizio
- 2.6.8 Date e iscrizioni a corsi per istruzioni prima e fuori del servizio

2.7 Servizi attuali e previsti

- 2.7.1 Totale dei giorni di servizio prestati
- 2.7.2 Totale dei giorni di servizio ancora da prestare
- 2.7.3 Chiamate per un servizio di protezione civile, con relativi dettagli
- 2.7.4 Notificazioni di servizio
- 2.7.5 Informazioni relative all'entrata in servizio e al licenziamento
- 2.7.6 Avviso di servizio
- 2.7.7 Indirizzo di protezione civile
- 2.7.8 Informazioni e comunicazioni del comandante attuale e dell'unità attuale
- 2.7.9 Servizi assolti
- 2.7.10 Servizi registrati
- 2.7.11 Ordini di marcia
- 2.7.12 Domande di differimento del servizio e servizi differiti
- 2.7.13 Domande di congedo e fogli di congedo
- 2.7.14 Domande di congedo per l'estero e relative autorizzazioni
- 2.7.15 Conteggio dei giorni di servizio alla fine del servizio (approvazione da parte del milite della protezione civile)
- 2.7.16 Conferma di ricevimento del soldo
- 2.7.17 Richiesta di un'indennità di perdita di guadagno con tutti i dati necessari, quali il datore di lavoro o la situazione professionale nonché relativi al pagamento dell'indennità di perdita di guadagno
- 2.7.18 Versamento della tassa d'esenzione dall'obbligo militare
- 2.7.19 Domande di servizi volontari e relative autorizzazioni

- 2.7.20 Informazioni sul servizio (quali ordini del giorno, pianificazione settimanale, promemoria in caso d'emergenza, controllo dei tempi di riposo, possibilità di viaggiare, dispensa dal servizio d'appoggio e piano dei menu)

2.8 Dati relativi al materiale

- 2.8.1 Equipaggiamento personale
- 2.8.2 Consegna e ritiro ordinario dell'equipaggiamento personale
- 2.8.3 Informazioni sul ritiro e la riconsegna di materiale, comprese le relative chiamate in servizio
- 2.8.4 Consegna e ritiro di altro materiale
- 2.8.5 Risultato dei controlli del materiale
- 2.8.6 Sostituzione, scambio o ritiro di materiale
- 2.8.7 Quote disponibili per il ritiro di materiale
- 2.8.8 Prescrizioni per vestiario su misura
- 2.8.9 Annuncio di perdita di materiale
- 2.8.10 Taglie delle scarpe e del vestiario
- 2.8.11 Buoni
- 2.8.12 Informazioni sui punti di ristabilimento e sulla piattaforma online per ordinazioni di materiale

2.9 Dati di legittimazione

- 2.9.1 Documenti di legittimazione, compresi il tipo e il numero di documento
- 2.9.2 Tessera d'identità della protezione civile
- 2.9.3 Dati d'identificazione
- 2.9.4 Numero della carta d'accesso
- 2.9.5 Notifica di smarrimento di mezzi d'identità
- 2.9.6 Biglietto per i trasporti pubblici

2.10 Richieste, proposte, iscrizioni e sondaggi

- 2.10.1 Documenti elettronici, corrispondenza
- 2.10.2 Richieste, proposte e iscrizioni inoltrate, compresi gli allegati
- 2.10.3 Stato delle richieste, proposte e iscrizioni
- 2.10.4 Decisioni sulle richieste, proposte e iscrizioni

2.10.5 Sondaggi e relativi dati

2.11 Altri dati

2.11.1 Dati forniti o trasmessi volontariamente dalla persona interessata

*Allegato 2*¹⁶²
(art. 6)

Dati del MEDISA

1. Dati:
 - a. cognome;
 - b. nome;
 - c. indirizzo;
 - d. numero AVS¹⁶³.
2. Decisioni in merito all'idoneità (al servizio militare e, se necessario, al servizio nella protezione civile), comprese:
 - a. la motivazione medica (se la persona interessata non è idonea al servizio militare senza restrizioni);
 - b. le restrizioni in materia di consegna dell'arma (contrassegno «R») in presenza di corrispondenti motivi medici.
3. Dati del questionario medico della giornata informativa (autodichiarazioni):
 - a. malattie familiari;
 - b. situazione scolastica e professionale;
 - c. anamnesi della dipendenza;
 - d. malattie e infortuni;
 - e. valutazione personale della propria capacità a prestare servizio militare;
 - f. nominativo dell'attuale medico di famiglia.
4. Dati delle interviste e delle visite mediche raccolti in occasione del reclutamento:
 - a. dati anamnestici (a complemento dei problemi medici menzionati nel questionario medico [formulario 3.4]);
 - b. misure del corpo (peso, altezza, circonferenza addominale);
 - c. capacità uditive e visive;
 - d. stato medico (esame: dell'apparato scheletrico; dei tessuti molli; degli organi cardiaci e polmonari; dell'addome; dell'organo genitale [soltanto per gli uomini]);
 - e. ECG, misurazioni della pressione arteriosa;
 - f. esame del funzionamento polmonare;
 - g. dati psicologici e psichiatrici:
 - risultati dei test (risultati in cifre; nessun questionario)
 - referto medico degli specialisti;

¹⁶² Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 10 gen. 2018 (RU **2018** 641). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 2035).

¹⁶³ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.

- h. capacità fisiche (risultati sportivi).
- 5. Esami su base volontaria in occasione del reclutamento:
 - a. esami di laboratorio (parametri del sangue: ematologia, chimica, infeziologia);
 - b. vaccinazioni.
- 6. Esami supplementari in occasione del reclutamento (orientati ai problemi: per es. stato medico dettagliato di un organo, ECG sotto sforzo).
- 7. Certificati e perizie di medici militari e civili:
 - a. certificati di medici civili, consegnati dalle persone soggette all'obbligo di leva/dai militari oppure richiesti da medici militari o dal Servizio medico militare;
 - b. documenti medici di medici militari di scuole e corsi.
- 8. Certificati e pareri di specialisti non medici:
 - a. fisioterapisti, psicologi, servizi sociali ecc.;
 - b. familiari, datori di lavoro, patrocinatori ecc.
- 9. Documenti ufficiali (selezione):
 - a. giudice istruttore, uditore (domande relative all'idoneità al momento del fatto);
 - b. rapporti di polizia, comando di circondario (domande relative alla restituzione dell'arma).
- 10. Corrispondenza con la persona soggetta all'obbligo di leva, con la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare o con la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio di protezione civile:
 - a. in merito all'idoneità al servizio o all'idoneità a prestare servizio;
 - b. in caso di domanda di carattere medico della persona soggetta all'obbligo di leva/del militare al Servizio medico militare.
- 11. Corrispondenza con organi ufficiali (selezione):
 - a. domande di carattere medico dell'assicurazione militare;
 - b. tassa d'esenzione dall'obbligo militare;
 - c. protezione civile.
- 12. Dati necessari per l'apprezzamento medico e psicologico della capacità lavorativa di persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile:
 - a. certificati di medici civili, forniti dal CIVI o dalle persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile oppure richiesti da medici dell'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito;
 - b. certificati e pareri di specialisti non medici ai sensi del numero 8;
 - c. corrispondenza con la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio civile in merito alla capacità lavorativa;
 - d. referti di medici dell'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito concernenti l'entità della capacità lavorativa della persona

soggetta all'obbligo di prestare servizio civile e indicazioni concernenti le misure che si impongono.

13. Dati che si riferiscono alle condizioni di salute fisiche o psichiche necessari per l'apprezzamento medico e psicologico:
 - a. da risultati del controllo nel quadro dell'analisi dei rischi da parte del Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al DDPS;
 - b. da indicazioni relative a motivi d'impedimento concernenti la cessione dell'arma personale o dell'arma in prestito.
14. Dati sanitari di medici di truppa in relazione con esami, diagnosi, terapie e dispense mediche; sono comprese anche le decisioni in merito all'idoneità a prestare servizio militare e, se necessario, le domande di convocazione davanti a una commissione per la visita sanitaria.
15. Documenti relativi alle cure (in caso di soggiorno stazionario).
16. Dati sanitari rilevati dal SPP in relazione con l'accertamento psicologico dell'idoneità a prestare servizio militare.

*Allegato 3*¹⁶⁴

¹⁶⁴ Abrogato dal n. III cpv. 4 dell'O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

Allegato 4
(art. 9)

Dati degli ISPE

1. Dati
2. Genere di visita medica
3. Diagnosi
4. Decisione concernente il luogo di cura
5. Date di arrivo e di partenza dei pazienti
6. Decisioni concernenti dispense
7. Esami effettuati

*Allegato 5*¹⁶⁵

¹⁶⁵ Abrogato dal n. III cpv. 4 dell'O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

*Allegato 5a*¹⁶⁶
(art. 10a)

Dati del MEDIS FA

1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Data di nascita
5. Numero AVS
6. Incorporazione e grado
7. Funzione
8. Questionario medico
9. Rapporti di specialisti esterni
10. Dati anamnestici sullo stato di salute e iter di medicina e psicologia aeronautiche
11. Referti da esami di medicina e psicologia aeronautiche
12. Referti di analisi chimiche di laboratorio nonché di test medici
13. Radiografie e relativi referti
14. Corrispondenza e documenti d'invio a specialisti
15. Indicazioni concernenti misure di medicina e psicologia aeronautiche adottate
16. Decisioni in merito all'incorporazione nonché in merito all'idoneità al volo e al lancio con il paracadute

¹⁶⁶ Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013 (RU **2013** 2209). Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

*Allegato 6*¹⁶⁷
(art. 11)

Dati del SIPI CFS

1. Cognome
2. Nome
3. Grado
4. Numero AVS
5. Incorporazione militare
6. Arma, servizio o servizio ausiliario
7. Funzione
8. Istruzione militare speciale
9. Indirizzo di residenza e Comune di domicilio
10. Data e luogo di nascita
11. Comune e Cantone d'origine
12. Lingua materna
13. Professione appresa e professione esercitata
14. Stato civile
15. Risultati degli esami attitudinali con data
16. Dati concernenti l'esecuzione e i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone
17. Dati di cui agli articoli 27 e 28 della legge del 24 marzo 2000¹⁶⁸ sul personale federale

Complemento in caso d'impiego presso il distaccamento d'esplorazione dell'esercito 10 (DEE 10), il distaccamento speciale della polizia militare o lo stato maggiore del comando forze speciali (CFS):

18. Indicazioni concernenti il rapporto di lavoro, segnatamente il contratto di lavoro, compresi eventuali aggiunte come contratti di impiego
19. Luogo di lavoro
20. Dati relativi alla prontezza di base per impieghi (stato di vaccinazione, gruppo sanguigno ecc.) e necessari per l'adempimento dei compiti

¹⁶⁷ Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 26 giu. 2013 (RU **2013** 2209) e III cpv. 3 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

¹⁶⁸ RS **172.220.1**

21. Dati relativi all'impiego, segnatamente la partecipazione a impieghi, corsi e servizi comandati all'estero
22. Dati relativi ai brevetti ottenuti e alle istruzioni assolute, con data, risultato e data di scadenza
23. Dati per il servizio dei morti e dei dispersi

Dati rilevati previo consenso della persona interessata

24. Indicazioni di dettaglio sui documenti personali (passaporto, carta d'identità, licenza di condurre, licenza di circolazione, documento personale di legittimazione ecc.)
25. Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (per es. lingue, formazione particolare) e attestazioni
26. Indirizzi dei parenti stretti, per i casi d'emergenza
27. Numeri di telefono e di telefax
28. Indirizzo e-mail
29. Indirizzi del dentista e del medico di famiglia
30. Dati della pianificazione delle carriere e delle successioni
31. Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata

Allegato 7¹⁶⁹
(art. 12)

Dati dell'ISB

1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzi (privato, militare)
4. Indirizzo e-mail
5. Numero di telefono
6. Data di nascita
7. Numero AVS
8. Incorporazione
9. Grado
10. Funzione
11. Decisione in merito alla permanenza nella scuola reclute/decisione in merito all'assolvimento della scuola per quadri
12. Proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare (codice «E»)
13. Conoscenze linguistiche
14. Sesso
15. Formazione professionale
16. Attività professionale esercitata
17. Indicazioni sulla formazione e sul diploma di fine tirocinio
18. Datore di lavoro attuale e precedente
19. Indicazioni sullo stato civile
20. Cognome e nome del coniuge o del partner
21. Figli (cognome, nome, data di nascita)
22. Indicazioni sull'eventuale condivisione di un appartamento
23. Genitori (cognomi, nomi, attività professionale, indirizzo, stato civile)
24. Fratelli e sorelle (numero, sesso, età, attività professionale)
25. Situazione finanziaria (reddito, reddito del partner, spese, patrimonio, debiti ecc.) compresi i relativi giustificativi
26. Domanda di assistenza sociale al servizio sociale dell'esercito (esigenze della persona interessata)

¹⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 10 gen. 2018 (RU **2018** 641). Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

27. Ordinazioni di abiti (compresi, segnatamente, la taglia, la statura, la misura del collo, numero di scarpa)
28. Persone terze coinvolte (cognomi, nomi, indirizzi, dati di contatto)
29. Consulente competente del servizio sociale dell'esercito
30. Rapporto e domanda del consulente del servizio sociale dell'esercito
31. Luogo/data del rilevamento
32. Assistenza prestata dal servizio sociale dell'esercito (consulenza, assistenza finanziaria ecc.)
33. Decisione in merito all'assistenza finanziaria (data, motivo, importo, consulente competente)
34. Indicazioni sul conto
35. Assegno pagabile in contanti emesso (importo, data di emissione)
36. Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata

*Allegato 8*¹⁷⁰
(art. 13)

Dati dell'IPV

1. Dati
2. Dati concernenti il rapporto di lavoro, il luogo di lavoro, la categoria di personale e la valutazione della funzione
3. Dati concernenti l'incorporazione, il grado, la funzione, l'istruzione, le qualificazioni e l'equipaggiamento nell'esercito e nella protezione civile
4. Dati concernenti l'impiego nell'esercito e nella protezione civile
5. Dati concernenti lo statuto militare e l'ammissione al servizio civile
6. Dati concernenti la carriera professionale nonché dati concernenti l'idoneità alla successione e la pianificazione delle successioni
7. Dati concernenti la formazione e il perfezionamento professionali nonché gli assessment
8. Dati concernenti le conoscenze linguistiche
9. Dati concernenti la pianificazione dei servizi, con l'indicazione degli impieghi previsti, delle istruzioni e delle assenze per ferie
10. Dati per il calcolo dello stipendio
11. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata
12. Dati relativi all'organizzazione dell'Aggruppamento Difesa e al piano dei posti in organico
13. Interessi professionali nonché relativi alla formazione e al perfezionamento

¹⁷⁰ Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 26 giu. 2013 (RU **2013** 2209) e dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

Allegato 9¹⁷¹
(art. 14)

Dati del PERAUS

1. Risultati del reclutamento per il servizio di promovimento della pace
2. Incorporazione, grado, funzione, istruzione e qualificazioni nell'esercito e nella protezione civile
3. Dati concernenti l'impiego nell'esercito e nella protezione civile
4. Dati medici e psicologici sullo stato di salute
5. Risultati di esami medico-tecnici e di test medico-psicologici
6. Altri dati concernenti lo stato di salute fisico o mentale della persona sottoposta all'apprezzamento o in cura
- 6a. Dati relativi all'idoneità di base per impieghi all'estero (stato di vaccinazione ecc.) e necessari per l'invio
7. Numero di passaporto
8. Carriera professionale e militare
9. Indicazioni concernenti il rapporto di lavoro, segnatamente il contratto di lavoro, la descrizione del posto o decisioni fondate su una valutazione del personale
10. Qualificazioni della persona interessata rilasciate dalle organizzazioni partner
11. Dati concernenti l'esecuzione e i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone
12. Dati di cui agli articoli 27 e 28 della legge del 24 marzo 2000¹⁷² sul personale federale
13. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata
14. Dati per il servizio dei morti e dei dispersi
15. Appartenenza religiosa
16. Cognome
17. Nome
18. Data di nascita
19. Luogo d'origine
20. Cittadinanza
21. Stato civile

¹⁷¹ Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018 (RU **2018** 641). Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

¹⁷² RS **172.220.1**

22. Numero AVS
23. Indirizzo di domicilio
24. Indirizzi per i casi d'emergenza
25. Ubicazione del libretto di servizio
26. Appunti
27. Distintivi di missioni all'estero
28. Indicazioni concernenti l'assicurazione militare (numero di riferimento dell'assicurazione militare, data di scadenza e durata dell'incapacità al lavoro)
29. Periodo e contributi alla cassa pensioni

*Allegato 10*¹⁷³
(art. 16)

Dati dell'OpenRID

1. Indicazioni sul partecipante al viaggio (grado, cognome, nome, indirizzo, data di nascita, luogo di nascita, luogo d'origine, possibilità di contatto private)
2. Indirizzo per i casi d'emergenza/persona da contattare in caso d'emergenza
3. Indicazioni professionali (funzione, numero personale, unità organizzativa, luogo di servizio, numero di telefono, indirizzo e-mail ecc.)
4. Numero AVS/numero d'assicurazione sociale all'estero
5. Indicazioni sui documenti di viaggio (carta d'identità, passaporto)
6. Indicazioni sul rimborso delle spese
7. Evento
8. Organo estero
9. NATO Security Clearance
10. Obiettivo e scopo dell'evento all'estero
11. Motivo, valore aggiunto
12. Conseguenze in caso di mancata autorizzazione
13. Costi
14. Mezzi di viaggio
15. Vestiario (uniforme, abiti civili)
16. Resoconto di viaggio

¹⁷³ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

*Allegato 11*¹⁷⁴

¹⁷⁴ Abrogato dal n. III cpv. 4 dell'O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

Allegato 12
(art. 26)

Dati dell'IVE

1. Cognome
2. Nome
3. Data di nascita
4. Grado
5. Indirizzo
6. Numero AVS
7. Luogo di lavoro
8. Professione
9. Conoscenze linguistiche
10. Dati del passaporto
11. Impieghi prestati sinora
12. Corsi d'istruzione per verificatori assolti

Allegato 13
(art. 31)

Dati dell'IPont

1. Dati
2. Indirizzo
3. Numero telefonico
4. Nazionalità e luogo d'origine
5. Proposta di reclutamento
6. Corso per pontonieri
7. Indennità
8. Idoneità al servizio militare (sì/no)
9. Dati, indirizzi, numeri telefonici e numeri AVS degli ispettori per gli esami attitudinali

Allegato 13a¹⁷⁵
(art. 34c)

Dati dell'HYDRA

1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Lingua materna
5. Data di nascita
6. Numero AVS
7. Numero PERAUS
8. Date dell'impiego con la designazione e la durata della missione
9. Incorporazione e grado militare nell'ambito di impieghi nazionali
10. Grado militare nell'ambito di impieghi internazionali
11. Data dell'immissione
12. Ubicazione del libretto di servizio
13. Appunti
14. Distintivi di missioni all'estero
15. Indicazioni concernenti l'assicurazione militare (numero di riferimento AMIL, data di scadenza e durata dell'incapacità al lavoro)
16. Periodo e contributi alla cassa pensioni

¹⁷⁵ Introdotta dal n. II dell'all. 4 all'O del 26 ott. 2011 sulla protezione dei dati personali del personale federale (RU **2011** 5589). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU **2013** 2209).

Allegato 14
(art. 35)

Dati del SII-SSC

1. Dati civili e militari necessari per la pianificazione, la preparazione o gli impieghi del SSC.
2. Dati civili e militari delle persone che partecipano al SSC:
 - a. dati concernenti le capacità, i compiti e la disponibilità per il SSC;
 - b. dati concernenti gli impieghi.
3. Dati civili e militari del personale medico:
 - a. dati concernenti la funzione e l'istruzione civile o militare;
 - b. dati concernenti l'impiego nell'esercito e nella protezione civile;
 - c. dati concernenti lo statuto militare e l'ammissione al servizio civile;
 - d. dati ai sensi dell'articolo 51 della legge del 23 giugno 2006¹⁷⁶ sulle professioni mediche, indispensabili per la gestione medica e tecnica di attrezzature del servizio sanitario e veterinario, nonché dei servizi di salvataggio e di trasfusione del sangue della sanità pubblica;
 - e. dati forniti volontariamente dalla persona interessata.
4. Dati civili e militari dei pazienti:
 - a. statuto della persona (disperso, incolume, ferito, deceduto);
 - b. dati sanitari;
 - c. dati della carta elettronica del paziente e del sistema d'accompagnamento dei pazienti;
 - d. verbale di trasporto;
 - e. connotati;
 - f. registro delle modifiche.

¹⁷⁶ RS 811.11

Allegato 15¹⁷⁷

¹⁷⁷ Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU **2013** 2209).

*Allegato 16*¹⁷⁸
(art. 37)

Dati del MIL Office

1. Dati (cognome, nome, indirizzo, indirizzo per i casi d'emergenza, dati di contatto ecc.)
2. Incorporazione
3. Grado
4. Funzione
5. Istruzione ed equipaggiamento
6. Dati concernenti le qualificazioni e le proposte d'avanzamento
7. Dati concernenti i conteggi del soldo e delle spese
8. Referti sanitari concernenti le limitazioni dell'idoneità a prestare servizio
9. Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata
10. Dati concernenti l'ordinamento disciplinare (registro delle punizioni)
11. Dati concernenti le assenze e le convocazioni
12. Dati sull'amministrazione e l'attribuzione di materiale dell'esercito a livello d'unità

¹⁷⁸ Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 26 giu. 2013 (RU **2013** 2209) e dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

*Allegato 17*¹⁷⁹
(art. 38 cpv. 1)

Dati dell'ISKM

1. Nome e cognome*
2. Numero personale*
3. Numero AVS*
4. Sesso*
5. Stato civile*
6. Data di nascita* e età
7. Cittadinanza*
8. Luogo d'origine*
9. Recapiti postali*, professionale e privato
10. Indirizzo e-mail professionale*/indirizzo e-mail privato
11. Numero telefonico professionale*/numero telefonico privato
12. Persone da contattare in caso d'emergenza
13. Informazioni militari
14. Grado
15. Funzione
16. Incorporazione
17. Categoria di personale
18. Formazione e formazione continua civile e militare
19. Certificazioni
20. Carriera professionale
21. Esperienza in materia di condotta
22. Esperienze maturate a livello internazionale
23. Esperienza in materia di progetti
24. Conoscenze informatiche
25. Lingua madre*
26. Lingua di corrispondenza*
27. Conoscenze linguistiche*
28. Attività extraprofessionali

¹⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2101). Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

29. Valutazione delle prestazioni con incidenza sullo stipendio
30. Profilo del collaboratore
31. Competenze personali
32. Competenze sociali
33. Competenze di condotta
34. Competenze specialistiche
35. Idoneità alla successione e pianificazione delle successioni
36. Misure di sviluppo
37. Rilevamento del potenziale
38. Assessment
39. Gestione del pool
40. Carriera militare
41. Gruppi d'impiego
42. Servizi comandati e servizi comandati d'impiego
43. Unità amministrativa originaria
44. Giorni di servizio
45. Codice e denominazione del posto in organico*
46. Classe di stipendio*
47. Tasso d'occupazione*
48. Durata della funzione*
49. Data dell'entrata in servizio e data di partenza*
50. Statuto del collaboratore*
51. Settore dipartimentale*
52. Unità amministrativa*

Dati rilevati previo consenso della persona interessata

53. Foto formato passaporto digitalizzata

* dati estratti dal SIGDP

Allegato 18¹⁸⁰

¹⁸⁰ Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU **2013** 2209).

*Allegato 19*¹⁸¹
(art. 40)

Dati del FIS FT

1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Numero AVS
5. Data di nascita
6. Sesso
7. Appartenenza religiosa
8. Incorporazione
9. Grado
10. Funzione
11. Istruzione
12. Dati sanitari rilevanti per l'impiego
13. Dati del Sistema d'informazione per la condotta dei militari (IMESS)
14. Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata

¹⁸¹ Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

*Allegato 20*¹⁸²
(art. 41)

Dati del FIS FA

1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Numero di telefono
5. Indirizzo e-mail
6. Numero AVS, numero d'assicurazione sociale all'estero
7. Numero personale della Confederazione
8. Numero degli effetti
9. Sesso
10. Incorporazione
11. Grado
12. Funzione
13. Istruzione
14. Numero, data di rilascio e data di scadenza del documento di legittimazione ufficiale (passaporto, carta d'identità ecc.)
15. Informazioni per l'ingresso e l'uscita transfrontalieri e lo sdoganamento
16. Informazioni sul volo, tra cui la data, l'ora e il luogo di partenza e di atterraggio, nonché le indicazioni sull'aereo impiegato
17. Rotta
18. Luogo di soggiorno, coordinate
19. Volume degli effetti di volo
20. Peso corporeo
21. Dati sanitari rilevanti per l'impiego
22. Ruolo e compiti assunti nella pianificazione dei voli, nelle attività prima del volo e dopo il volo, nell'esecuzione e nella verbalizzazione di un volo
23. Prestazioni fornite in relazione a un volo o a favore delle persone a bordo o che partecipano alle operazioni di volo

¹⁸² Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

24. Prestazioni di cui si usufruisce in veste di persona a bordo o che partecipa alle operazioni di volo
25. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata

Allegato 21
(art. 42)

Dati dell'IMESS

1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Numero AVS
5. Sesso
6. Incorporazione
7. Grado
8. Funzione
9. Istruzione
10. Dati concernenti le condizioni fisiche
11. Profili attitudinali
12. Dati concernenti gli impieghi tattici e relative immagini

*Allegato 21a*¹⁸³

¹⁸³ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013 (RU **2013** 2209). Abrogata dal n. II cpv. 5 dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

*Allegato 22*¹⁸⁴

¹⁸⁴ Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del 6 lug. 2011, con effetto dal 1° ago. 2011 (RU **2011** 3323).

*Allegato 23*¹⁸⁵

¹⁸⁵ Abrogato dal n. III cpv. 4 dell'O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

*Allegato 23a*¹⁸⁶
(art. 52b)

Dati del PEGASUS

1. Cognome
2. Nome
3. Iniziali
4. Indirizzo e-mail
5. Numero personale
6. Data di nascita
7. Funzione
8. Appellativo/titolo
9. Gruppo di utenti
10. Tipo di utente
11. Statuto di utente
12. Ufficio
13. Numeri telefonici
14. Fax
15. Pager
16. Indirizzo
17. Datore di lavoro
18. Unità amministrativa, primo livello
19. Unità amministrativa(e), secondo e terzo livello
20. Paese
21. Stato (Cantoni ecc.)
22. Numero AVS
23. Risorse (autorizzazioni d'accesso ad archivi di dati e ad applicazioni comuni)
24. Certificati pubblici
25. Amministratore
26. Numeri degli apparecchi e delle tessere di identificazione personali
27. Ubicazione di rete

¹⁸⁶ Introdotto dal n. II cpv. 1 dell'O del 20 mag. 2020 (RU 2020 2035). Aggiornato dall'all. 8 n. II 5 dell'O dell'8 nov. 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 736).

28. Collocazione dell'elenco personale
29. Durata di validità del conto
30. Data dell'ultimo log in
31. Numero di log in eseguiti
32. Data dell'ultima modifica della password
33. Password
34. Autorizzazioni d'accesso
35. Opzioni di telefonia (autorizzazioni di selezione)
36. Livello di controllo secondo l'articolo 30 LSI¹⁸⁷, data del passaggio in giudicato della decisione secondo l'articolo 41 capoverso 2 LSIⁿ nonché termine della successiva ripetizione ordinaria del controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 26 dell'ordinanza dell'8 novembre 2023¹⁸⁸ sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)
37. I seguenti dati biometrici (template) della persona: impronta delle vene, scansione dell'iride, impronte digitali

¹⁸⁷ RS 128

¹⁸⁸ RS 128.31

*Allegato 23b*¹⁸⁹
(art. 52g)

Dati del ComMil

1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzi
4. Domicilio, luogo di soggiorno, luogo di lavoro, luogo di servizio
5. Numeri di telefono
6. Numeri di fax
7. Indirizzi e-mail
8. Numeri e indirizzi di contatto nel sistema di comunicazione
9. Numero del posto in organico
10. Identificativi personali locali
11. Numero AVS, numero d'assicurazione sociale all'estero
12. Datore di lavoro
13. Numero personale della Confederazione
14. Numero del documento d'identità
15. Numero di smartcard
16. Sesso
17. Lingua
18. Incorporazione, unità, formazione
19. Presta servizio presso
20. Servizio dal/al
21. Grado con complemento di grado
22. Funzione
23. Supplenza (supplente di, rappresentato da)
24. Ambiti fondamentali di condotta
25. Gruppi di utenti
26. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata
27. Autorizzazioni e ruolo di autorizzazione nel sistema di comunicazione

¹⁸⁹ Introdotta dal n. III cpv. 1 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

*Allegato 24*¹⁹⁰

¹⁹⁰ Abrogato dal n. III cpv. 4 dell'O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

*Allegato 24a*¹⁹¹
(art. 57b)

Dati del MDS

1. Cognome
2. Nome
3. Sesso
4. Numero AVS
5. Incorporazione
6. Numeri dosimetrici
7. Annunci dosimetrici (valori di dose, status del dosimetro)
8. Valori di allerta e valori limite

¹⁹¹ Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013 (RU **2013** 2209). Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

*Allegato 25*¹⁹²
(art. 58)

Dati dei sistemi d'informazione per i simulatori

1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Numero AVS
5. Incorporazione
6. Grado
7. Funzione
8. Istruzione
9. Qualificazioni
10. Equipaggiamento nell'esercito
11. Dati concernenti le istruzioni assolte ai simulatori e i relativi risultati
12. Immagini e filmati

¹⁹² Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

*Allegato 26*¹⁹³
(art. 59)

Dati del LMS DDPS

1. Numero AVS*
- 1a. Numero d'assicurazione sociale all'estero
2. Numero personale*
3. Cognome*
4. Nome*
5. Luogo di lavoro / luogo di servizio (numero postale d'avviamento)*
6. Data di nascita*
7. Indirizzo e-mail*
8. Numero telefonico del cellulare
9. Lingua madre
10. Lingua di corrispondenza*
11. Unità organizzativa*
12. Superiore gerarchico
13. Funzione*, profilo del posto*
14. Livello gerarchico/gruppo d'impiego
15. Sesso*
16. Incorporazione
17. Servizio presso
18. Grado
19. Dati rilevanti per la formazione (formazioni particolari, distinzioni, brevetti)
20. Successo d'apprendimento nei test («adempiuto/non adempiuto»)
21. Ritmo d'apprendimento (unità d'apprendimento assolute, in termini percentuali)
22. Capacità e competenze acquisite nel quadro di formazioni
23. Identificativi personali locali*
24. Autorizzazioni, competenze e ruoli nel LMS DDPS
25. Categorie di autorizzazione a condurre
26. Corso per pontonieri

¹⁹³ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 10 gen. 2018 (RU **2018** 641). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del 20 mag. 2020 (RU **2020** 2035) e dal n. III cpv. 3 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

27. Formazione e formazione continua civile e militare
28. Competenze personali
29. Competenze sociali
30. Competenze di condotta
31. Competenze specialistiche

* Dati che possono essere acquisiti a partire dall'archivio centralizzato delle identità.

Allegato 27
(art. 60)

Dati dell'ISGMP

1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Numero AVS
5. Professione
6. Funzione
7. Settore d'impiego
8. Dati concernenti l'assolvimento dell'istruzione e del perfezionamento

*Allegato 28*¹⁹⁴
(art. 61)

Dati del SI CSNE

1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Numero AVS
5. Formazione
6. Professione
7. Luogo d'origine
8. Nazionalità
9. Lingua materna
10. Data di nascita
11. Sesso
12. Categorie delle autorizzazioni a condurre militari per conducenti di veicoli e di natanti e licenze di condurre natanti federali
13. Categorie delle licenze di condurre civili e le relative condizioni
14. Categorie d'esami degli esperti militari della circolazione per i conducenti di veicoli e natanti
15. Istruzioni complementari
16. Grado
17. Funzione
18. Incorporazione
19. Unità organizzativa
20. Servizio
21. Luogo di lavoro
22. Categoria di personale
23. Numero d'identificazione personale
24. Informazione sull'ultima e sulla prossima visita di controllo
25. Risultati della visita di controllo
26. Informazioni sui mezzi visivi ausiliari
27. Informazioni sugli esami attitudinali

¹⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

28. Misure amministrative militari e civili, in particolare:
 - a. tipo di misura
 - b. motivo
 - c. durata della revoca
 - d. organo decisionale
 - e. organo di registrazione
29. Data di entrata e di uscita Amministrazione federale

*Allegato 28a*¹⁹⁵
(art. 61a)

Dati del sistema SPHAIR Expert

1. Generalità, indirizzo e stato civile
2. Indirizzo e-mail
3. Curriculum vitae e indicazioni concernenti l'esperienza di lancio e di volo
4. Numero AVS
5. Nazionalità, data e luogo di nascita
6. Conoscenze linguistiche
7. Incorporazione, grado, funzione e istruzione nell'esercito
8. Risultati dei test con commenti
9. Status e decisioni in merito alla selezione (idoneo/non idoneo per ulteriori accertamenti)
10. Riscontri scaturiti dal questionario del servizio sanitario in merito ai criteri d'esclusione per piloti o esploratori paracadutisti
11. Indicazioni concernenti la taglia del vestiario
12. Numeri telefonici (privato/cellulare)

¹⁹⁵ Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

*Allegato 29*¹⁹⁶
(art. 63)

Dati del SIFC

1. Indirizzo militare
- 1a. Servizi prestati nell'esercito
2. Inizio del servizio
3. Fine del servizio
4. Numero di candidato
5. Numero AVS
6. Sesso
7. Grado
- 7a. Incorporazione
- 7b. Funzione
8. Cognome
9. Nome
10. Indirizzo di residenza
11. Domicilio
12. Luogo d'origine
13. Cantone d'origine
14. Data di nascita
- 14a. Dati relativi all'istruzione e agli esami
- 14b. Dati per il controllo dell'istruzione
- 14c. Risultati dell'istruzione e progressi
15. Lingua d'esame
16. Indicazioni concernenti l'esame (data, ora, luogo, esperto ecc.)
17. Prestazioni proprie (data della consegna, risultato)
- 17a. Partecipazione all'esame (ha partecipato/non ha partecipato, motivo dell'assenza)
18. Risultati dell'esame, risultati per ogni modulo

¹⁹⁶ Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018 (RU **2018** 641) e dal n. III cpv. 3 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

*Allegato 29a*¹⁹⁷

¹⁹⁷ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 6 lug. 2011 (RU **2011** 3323). Abrogata dal n. II cpv. 5 dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

*Allegato 29b*¹⁹⁸

¹⁹⁸ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013 (RU **2013** 2209). Abrogata dal n. II cpv. 5 dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

*Allegato 30*¹⁹⁹

¹⁹⁹ Abrogato dall'all. 8 n. II 5 dell'O dell'8 nov. 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 736).

*Allegato 31*²⁰⁰

²⁰⁰ Abrogato dall'all. 2 n. II 3 dell'O dell'8 nov. 2023 sulla procedura di sicurezza relativa alle aziende, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 737).

Allegato 32
(art. 69)

Dati del SIBE

1. Cognome
2. Nome
3. Numero AVS
4. Nazionalità
5. Datore di lavoro e indirizzo del datore di lavoro
6. Luogo di nascita
7. Data di nascita
8. Funzione
9. Numero di passaporto
10. Decisione concernente il controllo di sicurezza relativo alle persone

*Allegato 33*²⁰¹
(art. 70)

Dati del sistema ZUKO

Dati di base

1. Cognome
2. Nome
3. Nazionalità
4. Numero AVS
5. Numero d'assicurazione sociale all'estero
6. Data di nascita
7. Data del controllo di sicurezza relativo alle persone
8. Risultato del controllo relativo al livello di accesso alle zone protette
9. Grado militare
10. Incorporazione militare
11. Dipartimento
12. Organizzazione
13. Azienda
14. Particolari caratteristiche biometriche personali (per es. scansione dell'iride, impronte digitali, impronta della mano, riconoscimento vocale)
- 14a. Firma
- 14b. Lingua

Dati di base ZUKO

15. Numero della persona
16. Numero del documento di legittimazione
17. Numero del documento di legittimazione per visitatori e numero di smartcard
18. Caratteristiche biologiche della persona
19. Foto
20. Categoria di persona
21. Servizio presso (incorporazione)
22. Funzione

²⁰¹ Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

- 22a. Testo per la tessera di legittimazione (compito, autorizzazione)
- 23. Amministrazione dei record di dati di base

Dati di base ZUKO concernenti i diritti

- 24. Diritto d'accesso

Dati di base ZUKO concernenti le autorizzazioni

- 25. Autorizzazione d'accesso
- 26. Impianto(i) oggetto dell'autorizzazione

Dati concernenti i ruoli e i detentori di ruolo

- 27. Ruolo
- 28. Detentore del ruolo

Dati concernenti gli impianti

- 29. Profili d'accesso
- 30. Profili dei detentori di ruolo
- 31. Profili delle sezioni di controllo
- 32. Dati di configurazione degli impianti

Dati dei sistemi

- 33. Dati di configurazione dei sistemi

Dati di log

- 34. Dati di log dei sistemi (protocolli di tutte le operazioni, mutazioni, modifiche di stato ecc.)

Allegato 33bis 202
(art. 70^{bis})

Dati del sistema JORASYS

Dati di persone soggette al diritto penale militare nonché di terzi

1. Cognome, nome
2. Pseudonimi
3. Sesso
4. Numero AVS
5. Data e luogo di nascita
6. Indirizzo
7. Luogo d'origine
8. Nazionalità e statuto di dimora
9. Stato civile
10. Lingua
11. Professione, funzione e datore di lavoro
12. Formazione, professione appresa
13. Etnia, se pertinente al caso
14. Religione, se pertinente al caso
15. Orientamento politico e ideologico, se pertinente al caso
16. Rappresentante legale, generalità del rappresentante legale
17. Tipo di documento d'identità e numero
18. Connotati quali segni particolari, statura, colore degli occhi, della pelle e dei capelli
19. Mezzi di comunicazione e dati sui collegamenti di telecomunicazione
20. Riprese videofotografiche e registrazioni audio
21. Generalità di terzi partecipanti al procedimento (persone informate sui fatti)
22. Dati medici e biometrici, se pertinenti al caso
23. Pericolo derivante dalla persona
24. Misure coercitive applicate
25. Targa del veicolo, cognome, nome e indirizzo del detentore del veicolo nonché assicurazione del veicolo

²⁰² Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 10 gen. 2018 (RU **2018** 641). Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

26. Elenco degli oggetti collegati al caso
27. Informazioni e dati necessari per l'adempimento dei compiti secondo l'articolo 100 capoverso 1 LM

Dati supplementari di persone soggette al diritto penale militare

28. Incorporazione, grado e funzione
29. Servizi prestati nell'esercito
30. Numero dell'arma e tipo di arma dell'esercito nonché annotazione in merito al ritiro cautelare o definitivo
31. Sequestro o confisca della licenza di condurre
32. Analisi dell'alito e del sangue e relativi risultati
33. Situazione reddituale e patrimoniale
34. Elenco degli oggetti sequestrati

Allegato 33^{ter}203
(art. 70^{ter})

Dati dell'IPSA

1. Cognome
2. Nome
3. Pseudonimi
4. Data di nascita
5. Luogo di nascita
6. Luogo d'origine
7. Nazionalità
8. Statuto di dimora
9. Sesso
10. Stato civile
11. Luogo d'origine
12. Numero AVS
13. Etnia
14. Religione
15. Orientamento politico e ideologico
16. Formazione, professione appresa
17. Attività professionali
18. Indirizzo
19. Documenti, numeri dei documenti
20. Indicazioni concernenti l'identità, caratteristiche fisiche
21. Connotati quali segni particolari, statura, colore degli occhi, della pelle e dei capelli
22. Persone di riferimento, familiari, soci in affari e altri contatti con indicazioni relative alla loro identità e al tipo delle rispettive relazioni
23. Mezzi di trasporto e numeri delle targhe di controllo, inclusi i dati relativi all'utilizzo e alla posizione
24. Mezzi di comunicazione e dati sui collegamenti di telecomunicazione, inclusi i dati relativi all'utilizzo e alla posizione

²⁰³ Introdotta dal n. III cpv. 1 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

25. Luogo di soggiorno, informazioni geografiche, coordinate e profilo di spostamento
26. Riprese videofotografiche e registrazioni audio
27. Dati medici e biometrici
28. Dettagli relativi alla possibile minaccia derivante dalla persona o collegata a essa (in particolare evento con descrizione, oggetto con descrizione e numero, legame tra la persona e un evento e/o un oggetto)
29. Situazione reddituale e patrimoniale
30. Indicazioni sul conto
31. Dati concernenti l'esercito e la protezione civile:
 - a. Risultati del reclutamento
 - b. Incorporazione
 - c. Grado
 - d. Funzione
 - e. Istruzione
 - f. Qualificazioni
 - g. Servizi
 - h. Impieghi
 - i. Equipaggiamento
32. Informazioni e dati secondo l'articolo 167*i* lettera n LSIM

*Allegato 33a*²⁰⁴
(art. 70b)

Dati dell'e-chiamata

1. Cognome
2. Nome
3. Funzione in seno all'Organizzazione di crisi e d'allarme D
4. Funzione nell'esercito e gruppo d'allarme
5. Numero AVS
6. Numeri di telefono
7. Indirizzi e-mail
8. Indirizzo di domicilio
9. Incorporazione, grado e funzione nell'esercito
10. Dati sul servizio o sull'impiego al quale si riferisce la chiamata in servizio
11. Ulteriori dati necessari per la chiamata in servizio

²⁰⁴ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013 (RU **2013** 2209). Aggiornata dal n. I 1 dell'O del 25 gen. 2017 sull'obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all'ulteriore sviluppo dell'esercito (RU **2017** 487) e dal n. III cpv. 3 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

*Allegato 33b*²⁰⁵
(art. 70g)

Dati dell'HARAM

1. Cognome
2. Nome
3. Organizzazione
4. Funzione
5. Indirizzo e-mail
6. Descrizione del rischio in caso di evento straordinario, di avvenimento particolare e di una lacuna in materia di sicurezza nell'ambito delle operazioni di volo
7. Tipo di aeromobile e numero
8. Cognomi, nomi e indirizzi di altre persone e organizzazioni coinvolte

²⁰⁵ Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

*Allegato 33c*²⁰⁶

²⁰⁶ Introdotta dal n. 1 dell'all. all'O del 17 dic. 2014 (RU **2015** 195). Abrogata dal n. III cpv. 4 dell'O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

*Allegato 33d*²⁰⁷
(art. 70r)

Dati del sistema MIL PLATTFORM

1. Cognome, nomi, iniziali, numero personale, datore di lavoro, indirizzo aziendale, indirizzo privato, e-mail aziendale, numero telefonico aziendale e numero AVS della persona autorizzata ad accedere
2. Livello di controllo secondo gli articoli 10–14 OCSP²⁰⁸, data del passaggio in giudicato della decisione secondo l'articolo 24 OCSP nonché termine della successiva ripetizione ordinaria del controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 26 OCSP riguardante una persona autorizzata ad accedere
3. Dati biometrici della persona rilevati mediante scansione delle vene della mano (scansione delle vene) al momento dell'accesso al sistema MIL PLATTFORM
4. Template della scansione delle vene della persona autorizzata ad accedere al sistema MIL PLATTFORM
5. Ora e luogo dell'avvenuto o tentato accesso della persona al sistema MIL PLATTFORM e scansione delle vene rilevata (dati di log)
6. Dati e autorizzazioni d'accesso

²⁰⁷ Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 10 gen. 2018 (RU **2018** 641). Aggiornata dal n. III cpv. 3 dell'O del 3 mar. 2023 (RU **2023** 133) e dall'all. 8 n. II 5 dell'O dell'8 nov. 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 736).

²⁰⁸ RS **128.31**

*Allegato 34*²⁰⁹
(art. 71)

Dati del sistema SCHAMIS

Dati concernenti le parti lese e gli autori dei danni

1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Numero AVS
5. Data di nascita
6. Sesso
7. Numero di telefono
8. Indirizzo e-mail
9. Lingua di corrispondenza
10. Luogo di lavoro
11. Esecuzioni
12. Professione e funzione
13. Reddito
14. Salute
15. Situazione finanziaria
16. Patrimonio
17. Capitale
18. Atti e dati di assicurazioni
19. Dati medici e sanitari
- 19a. Dati relativi a procedimenti penali, disciplinari e amministrativi militari
- 19b. Dati relativi a procedimenti penali, disciplinari e amministrativi civili nonché a procedimenti civili
- 19c. Documenti e rapporti di condotta militari
- 19d. Dati relativi ai detentori di veicoli

²⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 10 gen. 2018 (RU **2018** 641). Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

Dati concernenti terzi

- 19e. Cognome
- 19f. Nome
- 19g. Indirizzo
- 19h. Data di nascita
- 19i. Sesso
- 19j. Numero di telefono
- 19k. Indirizzo e-mail
- 19l. Lingua di corrispondenza
- 19m. Luogo di lavoro
- 19n. Professione e funzione

Dati concernenti i danni

- 20. Indicazioni concernenti i danni
- 21. Indicazioni concernenti l'ammontare dei danni
- 22. Accertamenti di periti

*Allegato 35*²¹⁰
(art. 72)

Dati del SI PDD

1. Numero d'identificazione personale PISA
2. Cognome
3. Nome
4. Indirizzo
5. Cantone
6. Numero AVS
7. Data di nascita
8. Luogo d'origine
9. Cantone d'origine
10. Professione
11. Conoscenze linguistiche
12. Sesso
13. Statuto PISA
14. Incorporazione, con l'indicazione della data
15. Grado, con l'indicazione della data
16. Funzione, con l'indicazione della data
17. Appartenenza allo stato maggiore generale
18. Funzione in sostituzione
19. Categoria di personale
20. Numero d'assicurazione sociale all'estero
21. Ultima scuola
22. Data dell'ultima entrata in servizio 23. Dati ai sensi degli allegati 1–32: unicamente durante lo scambio di dati conformemente all'articolo 175 lettera c LSIM
23. Dati dei sistemi d'informazione militari, in particolare quelli figuranti negli allegati della presente ordinanza, unicamente durante lo scambio di dati conformemente all'articolo 175 lettera c LSIM

²¹⁰ Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Allegato 35^{bis} 211
(art. 72^{bis} cpv. 1)

Dati del sistema PSN

Dati su persone soggette all'obbligo di leva, militari, ex militari, personale militare e terzi che detengono un'arma in prestito o che detengono oppure ordinano materiale dell'esercito

1 Dati

- 1.1 Cognome, nome
- 1.2 Indirizzo con Cantone di domicilio, domicilio e numero postale d'avviamento

2 Dati di base

- 2.1 Numero AVS
- 2.2 Data di nascita
- 2.3 Sesso
- 2.4 Lingua madre
- 2.5 Professione
- 2.6 Numeri telefonici, professionale e privato
- 2.7 Numeri di fax, professionale e privato
- 2.8 Indirizzi e-mail

3 Amministrazione

- 3.1 Numero personale
- 3.2 Valido da/fino a
- 3.3 Modificato da/il
- 3.4 Motivo e data della convocazione
- 3.5 Convocato da
- 3.6 Osservazione interna
- 3.7 Diritto alla cessione in proprietà dell'arma
- 3.8 Tipo di arma e numero
- 3.9 Data del disbrigo
- 3.10 Richiamo
- 3.11 Cessione alla BLEs

²¹¹ Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 10 gen. 2018 (RU **2018** 641). Aggiornata dal n. III cpv. 3 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

- 3.12 Cessione alla Sicurezza militare
- 3.13 Cessione alla regione della Sicurezza militare
- 3.14 Cessione all'Ufficio dell'uditore in capo
- 3.15 Cessione al comando di circondario
- 3.16 Restituzione alla Base logistica dell'esercito
- 3.17 Restituzione al centro logistico dell'esercito

3a Equipaggiamento

- 3a.1 Valido da / fino a
- 3a.2 Modificato da / il
- 3a.3 Materiale
- 3a.4 Numero di serie del materiale serializzato
- 3a.5 Taglia (taglia del vestiario)
- 3a.6 Restituzione del materiale
- 3a.7 Buono di ritiro delle quote
- 3a.8 Ordinazioni (data(e) dell'ordinazione, articoli ordinati, quantità, taglia del vestiario, data di consegna, indirizzo di consegna, indicazioni concernenti i rinvii effettuati o ancora da effettuare di articoli soggetti all'obbligo di restituzione, impiego dei buoni)
- 3a.9 Dati relativi ai conti utenti della piattaforma online per ordinazioni di materiale (nome utente, password, validità e durata di validità del conto, data dell'ultima modifica della password, data dell'ultimo login, numero di login, dati tecnici)

4 Deposito dell'equipaggiamento

- 4.1 Valido da/fino a
- 4.2 Modificato da/il
- 4.3 Tipo di deposito, motivo e luogo
- 4.4 Numero di deposito
- 4.5 Assoggettamento alle spese di deposito
- 4.6 Spese di deposito fino al
- 4.7 Numero della fattura

5 Corrispondenza concernente l'equipaggiamento personale

- 5.1 Valido da/fino a
- 5.2 Modificato da/il
- 5.3 Documenti (tipo, versione, documenti parziali)

6 Impiego all'estero

- 6.1 Valido da/fino a
- 6.2 Modificato da/il
- 6.3 Tipo d'impiego
- 6.4 Fine dell'impiego

7 Arma ceduta in proprietà

- 7.1 Valido da/fino a
- 7.2 Modificato da/il
- 7.3 Materiale
- 7.4 Numero dell'arma

Dati su persone soggette all'obbligo di leva, militari, ex militari e personale militare

8 Amministrazione

- 8.1 Libretto di servizio ricevuto da
- 8.2 Libretto di servizio consegnato a

9 Statuto secondo la legge militare

- 9.1 Idoneità con data

10 Catalogo delle osservazioni di servizio

- 10.1 Codice osservazioni di servizio
- 10.2 Data e statuto di validità

11 Annotazioni di servizio e ulteriori indicazioni relative all'arma

- 11.1 Annotazione di servizio codificata in merito all'arma con data e scadenza
- 11.2 Contrassegno R: inidoneità medica
- 11.3 Codice 91: ritiro cautelare dell'arma personale o dell'arma in prestito
- 11.4 Codice 90: ritiro definitivo dell'arma personale o dell'arma in prestito
- 11.5 Per le comunicazioni alla banca dati secondo l'articolo 32a capoverso 1 lettera d LArm conformemente agli articoli 16 capoverso 3^{bis} e 28 capoverso 2^{bis} LSIM: motivi d'impedimento medici e di altro genere per quanto concerne la consegna dell'arma personale
- 11.6 Per le comunicazioni alla banca dati secondo l'articolo 32a capoverso 1 lettera d LArm conformemente agli articoli 16 capoverso 3^{bis} e 28 capoverso 2^{bis} LSIM: motivi medici e di altro genere per quanto concerne il ritiro ordinario, cautelare o definitivo dell'arma personale
- 11.7 Comunicazioni dell'Ufficio centrale Armi secondo l'articolo 32c capoverso 4 LArm

12 Senz'arma

- 12.1 Valido da/fino a
- 12.2 Modificato da/il
- 12.3 Senz'arma

13 Munizione da tasca

- 13.1 Valido da/fino a
- 13.2 Modificato da/il
- 13.3 Munizione da tasca

14 Altri dati

- 14.1 Portatore di occhiali
- 14.2 Categoria della licenza di condurre

Dati su militari, ex militari e personale militare**15 Dati di base**

- 15.1 Codice di mutazione del record di dati (codice funzione/istruzione/unità)
- 15.2 Numero dell'unità con l'attuale/l'ultima incorporazione
- 15.3 Funzione e grado con complemento di grado
- 15.4 Giorni di servizio ancora da prestare
- 15.5 Istruzione speciale
- 15.6 Distinzioni (al massimo 10)
- 15.7 Arma
- 15.8 Giorni di servizio computabili

16 Avviso di servizio

- 16.1 Unità/scuola/corso
- 16.2 Genere del servizio
- 16.3 Unità diversa da quella d'incorporazione
- 16.4 Controllo dell'obbligo di prestare servizio
- 16.5 Data del licenziamento

Dati sul personale militare**17 Personale militare**

- 17.1 Valido da/fino a
- 17.2 Modificato da/il

- 17.3 Istruzione supplementare del personale militare
- 17.4 Buono per il personale militare

Dati dei collaboratori

18 Reclutamento del personale

- 18.1 Dossier di candidatura
- 18.2 Documenti d'assunzione
- 18.3 Sicurezza

19 Gestione del personale

- 19.1 Dati e dati relativi alla famiglia e alle persone di riferimento
- 19.2 Descrizioni del posto
- 19.3 Certificati
- 19.4 Tempo di lavoro
- 19.5 Impiego del personale
- 19.6 Affari disciplinari
- 19.7 Autorizzazioni
- 19.8 Cariche pubbliche e attività accessorie

20 Retribuzione del personale

- 20.1 Stipendio/indennità
- 20.2 Spese
- 20.3 Premi
- 20.4 Prestazioni complementari allo stipendio/agevolazioni
- 20.5 Custodia di bambini complementare alla famiglia

21 Assicurazioni sociali

- 21.1 Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti/assicurazione invalidità/indennità per perdita di guadagno/assicurazione contro la disoccupazione
- 21.2 Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni/assicurazione contro gli infortuni
- 21.3 Assegni familiari
- 21.4 Cassa pensioni della Confederazione
- 21.5 Assicurazione militare

22 Salute

- 22.1 Attestato d'idoneità all'entrata

- 22.2 Valutazione dell'idoneità medica
- 22.3 Certificati medici
- 22.4 Autorizzazione per medici e assicurazioni
- 22.5 Richieste/pareri del Servizio medico
- 22.6 Durata delle assenze in seguito a malattia e infortunio
- 23 Assicurazioni in generale**
- 23.1 Documentazione su casi di responsabilità civile
- 23.2 Danni agli effetti personali
- 24 Sviluppo del personale**
- 24.1 Formazione e perfezionamento
- 24.2 Misure di sviluppo
- 24.3 Qualificazioni
- 24.4 Competenze comportamentali e competenze specialistiche
- 24.5 Risultati dei test della personalità e delle valutazioni delle potenzialità
- 24.6 Sviluppo dei quadri
- 24.7 Formazione professionale di base
- 25 Uscita/trasferimento**
- 25.1 Disdetta da parte del datore di lavoro
- 25.2 Disdetta da parte del collaboratore
- 25.3 Pensionamento
- 25.4 Decesso
- 25.5 Formalità d'uscita/colloquio d'uscita
- 25.6 Formalità di trasferimento
- 26 Personale militare**
- 26.1 Incorporazione/grado/equipaggiamento
- 26.2 Risultati di esami e di test militari
- 26.3 Promozioni/servizi comandati
- 26.4 Prepensionamento
- 26.5 Militare a contratto temporaneo
- 27 Dati aziendali**
- 27.1 Organizzazione dell'Aggruppamento Difesa/piano dei posti in organico
- 27.2 Attribuzione organizzativa
- 27.3 Gestione del tempo e delle prestazioni

27.4 Oggetti in prestito

27.5 Altri dati aziendali rilevanti

Allegato 35^{ter}212
(art. 72^{ter})

Dati del TFS

1. Cognome, nome
2. Sesso
3. Numero AVS
- 3a. Identificativi personali locali
4. Data di nascita
5. Indirizzo
- 5a. Indirizzi e-mail
- 5b. Numeri di telefono
6. Professione
7. Lingua madre
8. Comune d'origine
- 8a. Grado
9. Complemento al grado (SMG/SCR/a riposo/capp)
10. Incorporazione
- 10a. Funzione
11. Numero del fucile d'assalto o della pistola
12. Ultimo invito ad assolvere il tiro obbligatorio (lettera)
13. Annotazione di servizio codificata per l'inidoneità medica o l'inabilità al tiro (contrassegno «R»)
- 13a. Restrizioni in materia di consegna di armi personali o di armi in prestito
14. Codice di mutazione (nuova immissione/cancellazione/mutazione)
15. Dati amministrativi per la pianificazione, lo svolgimento e il controllo di esercizi di tiro e corsi di tiro, compresi i dati:
 - sui militari soggetti all'obbligo di tiro e altri tiratori partecipanti a questi esercizi e corsi
 - sulle società di tiro riconosciute, sui membri di tali società e sui funzionari per il tiro fuori del servizio coinvolti in questi esercizi e corsi
 - sugli impianti di tiro
16. Ordinazione di munizioni e di armi, compresi i dati sulla fornitura e la restituzione

²¹² Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 10 gen. 2018 (RU **2018** 641). Aggiornata dal n. III cpv. 3 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

17. Conteggi di contributi federali e ordinazioni di munizioni destinati alle società di tiro riconosciute, di corsi di tiro per ritardatari e di spese dei funzionari per il tiro fuori del servizio, comprese le necessarie indicazioni sui conti
18. Appartenenza a una società di tiro riconosciuta, con nome, indirizzo, dati di contatto e identificatore locale di tale società
19. Dati sull'istruzione al tiro
20. Risultati di tiro
21. Dati sull'adempimento del tiro obbligatorio
22. Ammissione alla partecipazione volontaria agli esercizi federali secondo l'articolo 12 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003²¹³ sul tiro
23. Permesso di domicilio nonché altre autorizzazioni e attestazioni necessarie per l'ammissione alla partecipazione volontaria agli esercizi federali secondo l'articolo 12 dell'ordinanza sul tiro
24. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata

²¹³ RS 512.31

Allegato 35^{quater} 214
(art. 72^{quater})

Dati del MDM

Dati relativi a persone private

1. Numero AVS, numero d'assicurazione sociale all'estero
2. Cognome
3. Nome
4. Data di nascita
5. Sesso
6. Professione
7. Indirizzo di domicilio
8. Comune di domicilio
9. Indirizzo postale
10. Indicazioni sul conto
11. Lingua di corrispondenza
12. Blocco quale socio in affari
13. Numeri di telefono, di cellulare e di fax
14. Indirizzo e-mail
15. Nazionalità
16. Categoria di stranieri
17. Numero d'identificazione dell'impresa (IDI)

Dati relativi a imprese

18. Nome, impresa
19. Indirizzi
20. Persona di contatto (cognome, nome, settore, funzione)
21. Indicazioni sul conto
22. Lingua di corrispondenza
23. Blocco quale socio in affari
24. Numeri di telefono, di cellulare e di fax
25. Indirizzo e-mail

²¹⁴ Introdotta dal n. III cpv. 1 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

26. Numero fiscale
27. Numero d'identificazione dell'impresa (IDI)
28. Forma giuridica
29. Numero d'identificazione del Registro delle imprese e degli stabilimenti (numero RIS)
30. Categoria secondo la nomenclatura generale delle attività economiche (codice NOGA)
31. *Data Universal Numbering System* (numero DUNS)
32. Numero d'identificazione internazionale unico (*Legal Identity Identifier, LEI*)
33. *National Identify Number*
34. Ulteriori numeri e codici di incorporazione specifici dell'impresa
35. Fallimento/validità

Dati di base logistici collegati con i soci in affari

36. Dati di base del materiale (in particolare numero del materiale, designazione del materiale, tipo di materiale, dati relativi alle merci e alle sostanze pericolose, dati relativi al fornitore, dati relativi al produttore, dati relativi alla provenienza, dimensioni, dati sull'acquisto / sull'immagazzinamento / sulle disposizioni di manutenzione / sulle direttive per la contrassegnazione, dati relativi alla sicurezza / allo stato / alla configurazione)
37. Dati sulla struttura dei sistemi (dati relativi alla struttura di base dei sistemi)

*Allegato 35a*²¹⁵
(art. 72d)

Dati del FoD

1. Cognome
2. Nome
3. Sesso
4. Data di nascita, età
5. Luogo d'origine
6. Indirizzo
7. Comune di domicilio
8. Numero di telefono
9. Indirizzo e-mail
10. Numero AVS
11. Numero d'identificazione personale
12. Lingua
13. Dati relativi al reclutamento (luogo, ciclo, data, numero di partecipanti, dati relativi all'idoneità)
14. Incorporazione, unità, formazione
15. Servizio presso
16. Date del servizio
17. Grado
18. Funzione
19. Dati relativi alla forma fisica e mentale, alle prestazioni, alla resistenza e alla salute, incluse le relative modifiche
20. Stato di salute generale
21. Anamnesi, con il risultato (stato, misure del corpo comprese [altezza, peso, indice di massa corporea, circonferenza addominale])
22. Parametri della frequenza cardiaca
23. Diverse temperature corporee
24. Parametri di accelerazione dell'attività fisica
25. Qualità e quantità del sonno
26. Percezione dello stato fisico e psichico

²¹⁵ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 798).

27. Saturazione di ossigeno (solo per scopi di ricerca secondo l'art. 39 LPD)
28. Eloquio (solo per scopi di ricerca secondo l'art. 39 LPD)
29. Dati di geolocalizzazione (solo per scopi di ricerca secondo l'art. 39 LPD)
30. Dati antropometrici
31. Dati relativi alle prestazioni sportive

Allegato 35b e 35c ²¹⁶

²¹⁶ Introdotti dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013 (RU **2013** 2209). Abrogati dal n. II cpv. 5 dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 641).

Allegato 35c^{bis} ²¹⁷

²¹⁷ Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 10 giu. 2016 (RU **2016** 2101). Abrogata dal n. III cpv. 4 dell'O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

*Allegato 35d*²¹⁸
(art. 72h^{bis})

Dati delle collezioni ausiliarie di dati

1. Cognome
2. Nome
3. Sesso
4. Data di nascita
5. Numero AVS
6. Numero personale
7. Lingua materna
8. Nazionalità
9. Indirizzo per la corrispondenza, indirizzo in caso d'emergenza e indirizzo e-mail
10. Numero telefonico e numero di fax
11. Incorporazione, grado, funzione, istruzione, funzione prevista
12. Professione e titolo
13. Stato civile
14. Genere di entrata in servizio con le indicazioni relative al veicolo
15. Pagamento del soldo e riferimento bancario per il pagamento del soldo
16. Compendio dei documenti presentati
17. Formazione dei gruppi e attribuzione delle camere
18. Istruzioni assolute e funzioni speciali
19. Giorni di servizio ancora da prestare
20. Presenze e assenze
21. Equipaggiamento
22. Inventario, ordinazioni, prenotazioni, prestiti
23. Descrizione delle risorse (veicoli, materiali, locali, apparecchi)

²¹⁸ Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

*Allegato 35e*²¹⁹

²¹⁹ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013 (RU **2013** 2209). Abrogata dal n. III cpv. 4 dell'O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

*Allegato 35f*²²⁰
(art. 72^{ter})

Dati del PSB

I seguenti dati del SIGDP conformemente all'allegato 3 dell'ordinanza del 22 novembre 2017²²¹ sulla protezione dei dati personali del personale federale sono trattati nel PSB e estratti dal SIGDP:

- Misure in materia di personale
- Attribuzione organizzativa
- Dati personali
- Stato del conteggio
- Indirizzi
- Relazioni bancarie
- Privilegi concernenti i viaggi
- Famiglia/parenti
- Dati interni all'azienda
- Funzioni aziendali
- Indicazione della data
- Servizio militare/civile
- Foglio del tempo di lavoro, valori predefiniti
- Oggetto
- Collegamento
- Descrizione verbale
- Vacante
- Gruppo/cerchia di collaboratori
- Assicurazione sociale CH

²²⁰ Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 10 giu. 2016 (RU **2016** 2101). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 10 gen. 2018 (RU **2018** 641). Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 133).

²²¹ RS **172.220.111.4**

*Allegato 35g*²²²
(art. 72k^{bis})

Dati del PAV

1. Cognome
2. Nome
3. Impresa e forma giuridica
4. Data di nascita
5. Indirizzo
6. Numero di telefono
7. Indirizzo e-mail
8. Numero AVS, numero d'assicurazione sociale all'estero
9. Numero personale della Confederazione
10. Numero degli effetti
11. Sesso
12. Lingua
13. Incorporazione
14. Grado
15. Funzione
16. Statuto militare
17. Data di entrata e di uscita
18. Istruzione
19. Numero, data di rilascio e data di scadenza del documento di legittimazione ufficiale (passaporto, carta d'identità ecc.)
20. Numero d'identificazione dell'impresa e ulteriori numeri specifici dell'impresa
21. Informazioni per l'ingresso e l'uscita transfrontalieri e lo sdoganamento
22. Informazioni sul volo, tra cui la data, l'ora e il luogo di partenza e di atterraggio, nonché le indicazioni sull'aereo impiegato
23. Rotta
24. Luogo di soggiorno, coordinate
25. Volume degli effetti di volo

²²² Introdotta dal n. III cpv. 1 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

26. Ruolo e compiti assunti nella pianificazione dei voli, nelle attività prima del volo e dopo il volo, nell'esecuzione e nella verbalizzazione di un volo
27. Prestazioni fornite in relazione a un volo o a favore delle persone a bordo o che partecipano alle operazioni di volo
28. Prestazioni di cui si usufruisce in veste di persona a bordo o che partecipa alle operazioni di volo
29. Dati assicurativi, comprese le polizze
30. Coordinate bancarie
31. Diritto a pretese di indennizzo e a diritti derivanti da assicurazioni, compresi i dati sul trattamento e il versamento
32. Categoria di versamento
33. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata, quali ad esempio il peso corporeo

Allegato 36
(art. 77)

Modifica del diritto vigente

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...²²³

²²³ Le mod. possono essere consultate alla RU **2009** 6667.